



2016/0276(COD)

2.3.2017

EMENDAMENTI

37 - 205

Progetto di parere

Eva Kaili

(PE597.734v01-00)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e il potenziamento tecnico di tale Fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti

Proposta di regolamento

(COM(2016)0597 – C8-0375/2016– 2016/0276(COD))

AM_Com_LegOpinion

Emendamento 37
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione

(1) **Da quando, a novembre 2014, è stato presentato il piano di investimenti per l'Europa³ sono migliorate le condizioni per il rilancio degli investimenti e in Europa sta tornando la fiducia nell'economia e nella crescita.** Per il quarto anno consecutivo l'Unione registra una ripresa moderata, con una crescita del prodotto interno lordo del 2 % nel 2015. Benché i progetti di investimento su più vasta scala non possano produrre effetti macroeconomici immediati, l'impegno a tutto campo avviato con il piano di investimenti sta già dando risultati concreti. Si prevede che gli investimenti aumenteranno gradualmente nel corso del 2016 e del 2017, pur rimanendo al di sotto dei livelli storici.

³ COM(2014) 903 final.

Emendamento

(1) Per il quarto anno consecutivo l'Unione registra una ripresa moderata, con una crescita del prodotto interno lordo del 2 % nel 2015. Benché i progetti di investimento su più vasta scala non possano produrre effetti macroeconomici immediati, **la Commissione europea sostiene che** l'impegno a tutto campo avviato con il piano di investimenti sta già dando risultati concreti. Si prevede che gli investimenti aumenteranno gradualmente nel corso del 2016 e del 2017, pur rimanendo al di sotto dei livelli storici.

Or. it

Emendamento 38
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Da quando, a novembre 2014, è stato presentato il piano di investimenti per l'Europa³ sono migliorate le condizioni per **il rilancio degli** investimenti e in Europa sta tornando la fiducia nell'economia e

Emendamento

(1) Da quando, a novembre 2014, è stato presentato il piano di investimenti per l'Europa³ sono migliorate le condizioni per **gli** investimenti e in Europa sta tornando la fiducia nell'economia e nella crescita. Per il

nella crescita. Per il quarto anno consecutivo l'Unione registra una ripresa moderata, con una crescita del prodotto interno lordo del 2 % nel 2015. Benché i progetti di investimento su più vasta scala **non possano produrre** effetti macroeconomici **immediati, l'impegno a tutto campo avviato con il piano di investimenti sta già dando risultati concreti**. Si prevede che gli investimenti aumenteranno gradualmente nel corso del 2016 e del 2017, pur rimanendo al di sotto dei livelli storici.

³ COM(2014) 903 final.

quarto anno consecutivo l'Unione registra una ripresa moderata, con una crescita del prodotto interno lordo del 2 % nel 2015, benché **gli** effetti macroeconomici **dei** progetti di investimento su più vasta scala **siano misurabili soltanto con un certo ritardo nel tempo**. Si prevede che gli investimenti aumenteranno gradualmente nel corso del 2016 e del 2017, pur rimanendo al di sotto dei livelli storici.

³ COM(2014) 903 final.

Or. de

Emendamento 39

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) Sottolinea che l'obiettivo primario del FEIS è quello di sostenere progetti che offrano ai cittadini europei benefici a lungo termine per la società e l'ambiente quali posti di lavoro di alta qualità a lungo termine e infrastrutture pubbliche; intende, pertanto, sostenere progetti che offrano questa reale addizionalità e qualità anziché massimizzare fattori leva o velocità e volumi di investimento.

Or. en

Emendamento 40

Rosa D'Amato, David Borrelli

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione

(2) *Affinché gli investimenti tornino a registrare una tendenza sostenibile a lungo termine occorre mantenere questo slancio positivo e perseverare nell'impegno. I meccanismi del piano di investimenti funzionano e andrebbero potenziati perché continuino a mobilitare investimenti privati in settori importanti per il futuro dell'Europa e nelle aree in cui permangono fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali.*

Emendamento

soppresso

Or. it

Emendamento 41
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) *L'11 novembre 2016 la Corte dei conti europea ha pubblicato un parere nel quale evidenzia che: "I progetti della Commissione europea di estendere ed aumentare la dotazione del fondo per gli investimenti al cuore del 'piano Juncker' sono stati stilati troppo presto e con pochi elementi attestanti che detto aumento è giustificato". La stessa Corte ha rilevato altresì che "non è stata effettuata una esauriente valutazione dell'impatto" e ha criticato "il fatto che la disposizione che collegava la continuazione del FEIS ai risultati di una valutazione indipendente sia stata cancellata". Inoltre la Corte ha sottolineato "il rischio che l'effetto moltiplicatore dichiarato sia esagerato", confermando che si tratta di obiettivi e risultati attesi, non confermati da dati tangibili, precisi, chiari e immediati.*

Emendamento 42

Maria Spyraiki, Pascal Arimont, Cristian-Silviu Buşoi, Eva Kaili

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Nel settembre 2016, nella valutazione del funzionamento del Fondo europeo per gli investimenti strategici, la BEI suggerisce che, sebbene il FEIS sia stato istituito rapidamente e sembri procedere verso il conseguimento dell'obiettivo di mobilitare 315 miliardi di EUR di investimenti totali, sono presenti margini di miglioramento, tra cui: complementarità con gli altri pilastri del piano di investimenti, una migliore distribuzione del portafoglio del FEIS tra tutti gli Stati membri, nonché addizionalità e governance.

Or. en

Motivazione

È opportuno prendere in considerazione la valutazione indipendente di medio termine del funzionamento del FEIS, effettuata dalla BEI come da regolamento sul FEIS.

Emendamento 43

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Attuato e cofinanziato dal gruppo BEI, il FEIS *procede sicuro e puntuale* verso *il conseguimento dell'obiettivo* di mobilitare almeno 315 miliardi di EUR di investimenti aggiuntivi nell'economia reale

(4) Attuato e cofinanziato dal gruppo BEI, il FEIS *sembra procedere* verso *l'obiettivo atteso* di mobilitare almeno 315 miliardi di EUR di investimenti aggiuntivi nell'economia reale entro

entro metà 2018. *L'assorbimento da parte del mercato è stato particolarmente rapido nell'ambito dello sportello relativo alle PMI, nel quale i risultati del FEIS superano di gran lunga le aspettative. A luglio 2016 tale sportello è stato quindi incrementato di 500 milioni di EUR nel rispetto dei vigenti parametri previsti dal regolamento (UE) 2015/1017. La quota assegnata alle PMI andrebbe aumentata in considerazione della domanda eccezionale del mercato di finanziamenti alle PMI nell'ambito del FEIS: il 40% della maggiore capacità di rischio del FEIS dovrebbe essere destinato a migliorare l'accesso ai finanziamenti per le PMI.*

metà 2018.

Or. it

Emendamento 44

Maria Spyraiki, Pascal Arimont, Cristian-Silviu Buşoi, Eva Kaili

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Attuato e cofinanziato dal gruppo BEI, il FEIS procede *sicuro e puntuale* verso il conseguimento dell'obiettivo di mobilitare almeno 315 miliardi di EUR di investimenti aggiuntivi nell'economia reale entro metà 2018. *L'assorbimento da parte del mercato è stato particolarmente rapido* nell'ambito dello sportello relativo alle PMI, nel quale i risultati del FEIS *superano di gran lunga le* aspettative. A luglio 2016 tale sportello è stato quindi incrementato di 500 milioni di EUR nel rispetto dei vigenti parametri previsti dal regolamento (UE) 2015/1017. La quota assegnata alle PMI andrebbe aumentata in considerazione della domanda eccezionale del mercato di finanziamenti alle PMI nell'ambito del FEIS: il 40 % della maggiore capacità di rischio del FEIS

Emendamento

(4) Attuato e cofinanziato dal gruppo BEI, il FEIS procede *in termini di operazioni approvate* verso il conseguimento dell'obiettivo di mobilitare almeno 315 miliardi di EUR di investimenti aggiuntivi nell'economia reale entro metà 2018, *tuttavia è in ritardo in termini di operazioni sottoscritte nonché di erogazioni secondo la valutazione da parte della BEI del suo funzionamento, relativa al periodo fino al 30 giugno 2016. La risposta e l'adozione da parte del mercato sono state particolarmente rapide* nell'ambito dello sportello relativo alle PMI, nel quale i risultati del FEIS *corrispondono alle* aspettative *avendo utilizzato i mandati del FEI esistenti (InnovFin SMEG, COSME LGF e il mandato RCR) per accelerare l'avvio.* A

dovrebbe essere destinato a migliorare l'accesso ai finanziamenti per le PMI.

luglio 2016 tale sportello è stato quindi incrementato di 500 milioni di EUR nel rispetto dei vigenti parametri previsti dal regolamento (UE) 2015/1017. La quota assegnata alle PMI andrebbe aumentata in considerazione della domanda eccezionale del mercato di finanziamenti alle PMI nell'ambito del FEIS ***nonché per i moltiplicatori generalmente più elevati ottenuti mediante le operazioni del FEI***: il 40 % della maggiore capacità di rischio del FEIS dovrebbe essere destinato a migliorare l'accesso ai finanziamenti per le PMI.

Or. en

Emendamento 45

Dominique Riquet, Angelika Mlinar, Pavel Telička

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Attuato e cofinanziato dal gruppo BEI, il FEIS procede sicuro e puntuale verso il conseguimento dell'obiettivo di mobilitare almeno 315 miliardi di EUR di investimenti aggiuntivi nell'economia reale entro metà 2018. L'assorbimento da parte del mercato è stato ***particolarmente*** rapido nell'ambito dello sportello relativo alle PMI, nel quale i risultati del FEIS superano di gran lunga le aspettative. A luglio 2016 tale sportello è stato quindi incrementato di 500 milioni di EUR nel rispetto dei vigenti parametri previsti dal regolamento (UE) 2015/1017. La quota assegnata alle PMI andrebbe aumentata in considerazione della domanda eccezionale del mercato di finanziamenti alle PMI nell'ambito del FEIS: il 40 % della maggiore capacità di rischio del FEIS dovrebbe essere destinato a migliorare l'accesso ai finanziamenti per le PMI.

Emendamento

(4) Attuato e cofinanziato dal gruppo BEI, il FEIS procede sicuro e puntuale verso il conseguimento dell'obiettivo di mobilitare almeno 315 miliardi di EUR di investimenti aggiuntivi nell'economia reale entro metà 2018. ***È già evidente, tuttavia, che*** l'assorbimento da parte del mercato è stato ***più*** rapido nell'ambito dello sportello relativo alle PMI, nel quale i risultati del FEIS superano di gran lunga le aspettative, ***rispetto allo sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione a causa della diversa natura di tali progetti***. A luglio 2016 tale sportello è stato quindi incrementato di 500 milioni di EUR nel rispetto dei vigenti parametri previsti dal regolamento (UE) 2015/1017. La quota assegnata alle PMI andrebbe aumentata in considerazione della domanda eccezionale del mercato di finanziamenti alle PMI nell'ambito del FEIS: il 40 % della maggiore capacità di rischio del FEIS

dovrebbe essere destinato a migliorare l'accesso ai finanziamenti per le PMI.

Or. en

Emendamento 46

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Attuato e cofinanziato dal gruppo BEI, il FEIS procede sicuro e puntuale verso il conseguimento dell'obiettivo di mobilitare **almeno 315 miliardi di EUR di investimenti aggiuntivi** nell'economia reale **entro metà 2018. L'assorbimento da parte del mercato è stato particolarmente rapido nell'ambito dello sportello relativo alle PMI, nel quale i risultati del FEIS superano di gran lunga le aspettative. A luglio 2016 tale sportello è stato quindi incrementato di 500 milioni di EUR nel rispetto dei vigenti parametri previsti dal regolamento (UE) 2015/1017.** La quota assegnata **alle** PMI andrebbe aumentata in considerazione della domanda eccezionale del mercato di finanziamenti alle PMI nell'ambito del FEIS: il 40 % della maggiore capacità di rischio del FEIS dovrebbe essere destinato a migliorare l'accesso ai finanziamenti per le PMI.

Emendamento

(4) Attuato e cofinanziato dal gruppo BEI, il FEIS procede sicuro e puntuale verso il conseguimento dell'obiettivo di mobilitare investimenti nell'economia reale **ove oltre il 50 % degli investimenti finora approvati riguarda aspetti pertinenti al clima, secondo la comunicazione della Commissione dal titolo "Accelerare la transizione dell'Europa verso un'economia a basse emissioni di carbonio".** Il regolamento (UE) 2015/1017 **deve essere rivisto in modo da consentire al FEIS di concentrare i propri sforzi su investimenti sostenibili che permettano all'Unione di tenere fede ai propri impegni della conferenza di Parigi sul clima (COP21).** **In questa ottica,** la quota assegnata **ai progetti con rilevanza climatica delle** PMI andrebbe **anche** aumentata in considerazione della domanda eccezionale del mercato di finanziamenti alle PMI nell'ambito del FEIS: il 40 % della maggiore capacità di rischio del FEIS dovrebbe essere destinato a migliorare l'accesso ai finanziamenti per le PMI.

Or. en

Emendamento 47

Dominique Riquet, Pavel Telička, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Il 28 giugno 2016 il Consiglio europeo ha concluso che "Il piano di investimenti per l'Europa, in particolare il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) ha già prodotto risultati concreti e rappresenta una misura essenziale per contribuire a mobilitare gli investimenti privati facendo nel contempo un uso intelligente delle scarse risorse di bilancio. La Commissione intende presentare a breve proposte sul futuro del FEIS che dovrebbero essere esaminate con urgenza dal Parlamento europeo e dal Consiglio".

Emendamento

(5) Il 28 giugno 2016 il Consiglio europeo ha concluso che "Il piano di investimenti per l'Europa, in particolare il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) ha già prodotto risultati concreti e rappresenta una misura essenziale per contribuire a mobilitare gli investimenti privati facendo nel contempo un uso intelligente delle scarse risorse di bilancio. La Commissione intende presentare a breve proposte sul futuro del FEIS che dovrebbero essere esaminate con urgenza dal Parlamento europeo e dal Consiglio". ***Inoltre, tenendo in considerazione il restante atteggiamento conservativo degli investitori, la Commissione dovrebbe intraprendere altre iniziative ambiziose per contribuire alla mobilitazione degli investimenti privati e provvedere all'introduzione delle trasformazioni normative necessarie per consentire agli istituti finanziari di includere nei loro portafogli più progetti infrastrutturali, compresi maggiori finanziamenti alle PMI, facendo nel contempo un uso intelligente delle scarse risorse di bilancio.***

Or. en

Emendamento 48
Maria Spyraiki, Pascal Arimont, Cristian-Silviu Buşoi, Eva Kaili

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Il 28 giugno 2016 il Consiglio europeo ha concluso che "Il piano di investimenti per l'Europa, in particolare il

Emendamento

(5) Il 28 giugno 2016 il Consiglio europeo ha concluso che "Il piano di investimenti per l'Europa, in particolare il

Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) ha già prodotto risultati concreti e rappresenta una misura essenziale per contribuire a mobilitare gli investimenti privati facendo nel contempo un uso intelligente delle scarse risorse di bilancio. *La Commissione intende presentare a breve proposte sul futuro del FEIS che dovrebbero essere esaminate con urgenza dal Parlamento europeo e dal Consiglio*".

Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) ha già prodotto risultati concreti e rappresenta una misura essenziale per contribuire a mobilitare gli investimenti privati facendo nel contempo un uso intelligente delle scarse risorse di bilancio. *Fino al 30 giugno 2016, nel quadro dello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione, il 63 % dell'importo totale sottoscritto riguardava Regno Unito, Italia e Spagna e il 91 % i paesi dell'UE a 15. Nell'ambito dello sportello relativo alle PMI, il 54 % dell'importo sottoscritto (a esclusione delle operazioni multinazionali) riguardava Italia, Francia e Germania e il 93 % i paesi dell'UE a 15. Al fine di migliorare l'equilibrio del sostegno del FEIS, gli Stati membri dovrebbero designare e sostenere banche nazionali di promozione, mentre la BEI dovrebbe impiegare ulteriormente specifici gruppi di task force regionali specializzati e il PECEI dovrebbe agevolare la combinazione dei fondi SIE con il FEIS nelle regioni beneficiarie del Fondo di coesione.*

Or. en

Emendamento 49

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Il 28 giugno 2016 il Consiglio europeo ha concluso che "Il piano di investimenti per l'Europa, in particolare il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) ha già prodotto risultati concreti e rappresenta una misura essenziale per contribuire a mobilitare gli investimenti privati facendo nel contempo un uso intelligente delle scarse risorse di

Emendamento

(5) Il 28 giugno 2016 il Consiglio europeo, *pur non disponendo di alcuna valutazione indipendente in grado di fornire dati oggettivi precisi*, ha concluso che "Il piano di investimenti per l'Europa, in particolare il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) ha già prodotto risultati concreti e rappresenta una misura essenziale per contribuire a

bilancio. La Commissione intende presentare a breve proposte sul futuro del FEIS che dovrebbero essere esaminate con urgenza dal Parlamento europeo e dal Consiglio".

mobilitare gli investimenti privati facendo nel contempo un uso intelligente delle scarse risorse di bilancio. La Commissione intende presentare a breve proposte sul futuro del FEIS che dovrebbero essere esaminate con urgenza dal Parlamento europeo e dal Consiglio".

Or. it

Emendamento 50

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Il FEIS è stato istituito per un periodo iniziale di tre anni con l'obiettivo di mobilitare almeno 315 miliardi di EUR di investimenti. *Visto il successo dell'iniziativa la Commissione intende raddoppiare il FEIS sia per durata sia per capacità finanziaria. La proroga prevista dalla proposta legislativa copre il periodo del vigente quadro finanziario pluriennale e dovrebbe generare in totale almeno 500 miliardi di EUR di investimenti da qui al 2020. Per aumentare ulteriormente la potenza di fuoco del FEIS e riuscire a raddoppiare l'obiettivo di investimento, anche gli Stati membri dovrebbero contribuire in via prioritaria.*

Emendamento

(6) Il FEIS è stato istituito per un periodo iniziale di tre anni con l'obiettivo di mobilitare almeno 315 miliardi di EUR di investimenti.

Or. en

Emendamento 51

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Il FEIS è stato istituito per un periodo iniziale di tre anni con l'obiettivo di mobilitare almeno 315 miliardi di EUR di investimenti. ***Visto il successo dell'iniziativa*** la Commissione ***intende*** raddoppiare il FEIS sia per durata sia per capacità finanziaria. La proroga prevista dalla proposta legislativa copre il periodo del vigente quadro finanziario pluriennale e dovrebbe generare in totale almeno 500 miliardi di EUR di investimenti da qui al 2020. Per ***aumentare ulteriormente la potenza di fuoco del FEIS e riuscire a raddoppiare l'obiettivo di investimento***, anche gli Stati membri ***dovrebbero*** contribuire in via prioritaria.

Emendamento

(6) Il FEIS è stato istituito per un periodo iniziale di tre anni con l'obiettivo di mobilitare almeno 315 miliardi di EUR di investimenti. ***Il programma si è dimostrato fallimentare nel garantire la qualità, l'addizionalità, l'utilità economica e sociale e la sostenibilità dei progetti finanziati. Nonostante ciò, ad appena un anno dall'operativa del FEIS e quando ancora non era stata realizzata la valutazione indipendente del FEIS alla quale era vincolata un'eventuale proroga***, la Commissione ***ha lanciato la proposta di*** raddoppiare il FEIS sia per durata sia per capacità finanziaria. La proroga prevista dalla proposta legislativa ***della Commissione europea*** copre il periodo del vigente quadro finanziario pluriennale e dovrebbe generare in totale almeno 500 miliardi di EUR di investimenti da qui al 2020. Per ***tentare di estendere la capacità del FEIS***, anche gli Stati membri ***potrebbero*** contribuire ***facoltativamente*** in via prioritaria.

Or. it

Emendamento 52

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) L'11 novembre 2016 la Corte dei conti europea ha concluso che è ancora troppo presto per poter misurare l'impatto economico, sociale e ambientale del FEIS o per stabilire se il Fondo stia conseguendo i propri obiettivi. Una valutazione d'impatto esauriente fornisce gli elementi necessari per decidere se il

(Comunicato stampa della Corte dei conti europea:
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/INOP16_02/INOP_EFSI_IT.pdf)

Emendamento 53
Miroslav Poche

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Con la proroga e il potenziamento il FEIS dovrebbe far fronte ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali che ancora permangono e continuare a mobilitare finanziamenti del settore privato da destinare a quegli investimenti di importanza fondamentale per il futuro dell'Europa in termini di occupazione, anche giovanile, crescita e competitività che presentano una maggiore addizionalità. Sono compresi investimenti nei settori: energia, ambiente e azione per il clima, capitale sociale e umano (con le infrastrutture collegate), sanità, ricerca e innovazione, trasporto transfrontaliero e sostenibile, trasformazione digitale. È opportuno in particolare incrementare il contributo delle operazioni sostenute dal FEIS al conseguimento degli ambiziosi obiettivi dell'Unione fissati alla conferenza di Parigi sul clima (COP21). È opportuno dare sempre maggiore centralità ai progetti prioritari di interconnessione delle reti energetiche e ai progetti dedicati all'efficienza energetica. Inoltre, il FEIS non dovrebbe finanziare le autostrade, salvo se necessario per sostenere gli investimenti privati nei trasporti nei paesi beneficiari del Fondo di coesione o in progetti transfrontalieri di trasporto che interessano almeno uno di tali paesi. Benché i progetti nei settori

Emendamento

(8) Con la proroga e il potenziamento il FEIS dovrebbe far fronte ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali che ancora permangono e continuare a mobilitare finanziamenti del settore privato da destinare a quegli investimenti di importanza fondamentale per il futuro dell'Europa in termini di **qualità sostenibile ed elevato livello di capitale umano**, occupazione **di qualità**, anche giovanile, crescita e competitività che presentano maggiori addizionalità, **coesione sociale e inclusione sociale, rafforzando in tal modo il benessere dei cittadini nell'Unione europea**. Sono compresi investimenti nei settori: energia, ambiente e azione per il clima, capitale sociale e umano (con le infrastrutture collegate), sanità, ricerca e innovazione, trasporto transfrontaliero e sostenibile, trasformazione digitale. È opportuno in particolare incrementare il contributo delle operazioni sostenute dal FEIS al conseguimento degli ambiziosi obiettivi dell'Unione fissati alla conferenza di Parigi sul clima (COP21). È opportuno dare sempre maggiore centralità ai progetti prioritari di interconnessione delle reti energetiche e ai progetti dedicati all'efficienza energetica, **contribuendo ad una maggior sicurezza energetica. Allo stesso modo, nel settore digitale e**

dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura siano già ammissibili, a fini di chiarezza è opportuno affermare esplicitamente che rientrano negli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS.

*nell'ambito di una politica ambiziosa dell'Unione inerente l'economia digitale, devono essere installati nuovi obiettivi per le infrastrutture digitali per garantire che l'Unione sia un leader globale nella nuova era del cosiddetto "Internet delle cose", della tecnologia blockchain, della cibersicurezza e della sicurezza informatica. Un criterio per il successo del FEIS dovrebbe inoltre essere anche l'aiuto fornito per aiutare i settori della politica in cui sono stati effettuati tagli agli investimenti a causa dei finanziamenti FEIS, come ad esempio le sovvenzioni alla ricerca, in particolare nel caso di bassi livelli di preparazione tecnologica. Inoltre, il FEIS non dovrebbe finanziare le autostrade, salvo se necessario per sostenere gli investimenti privati nei trasporti nei paesi beneficiari del Fondo di coesione o in progetti transfrontalieri di trasporto che interessano almeno uno di tali paesi. Benché i progetti nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura siano già ammissibili, a fini di chiarezza è opportuno affermare esplicitamente che rientrano negli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS. **Il FEIS non dovrebbe sostenere progetti nel campo dei combustibili fossili.***

Or. cs

Emendamento 54

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Con la proroga e il potenziamento il FEIS dovrebbe *far fronte ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali che ancora permangono* e continuare a mobilitare finanziamenti del settore privato da destinare a quegli

Emendamento

(8) Con la proroga e il potenziamento il FEIS dovrebbe continuare a mobilitare finanziamenti del settore privato da destinare a quegli investimenti di importanza fondamentale per il futuro dell'Europa in termini di occupazione,

investimenti di importanza fondamentale per il futuro dell'Europa in termini di occupazione, anche giovanile, crescita e competitività che presentano una maggiore addizionalità. Sono compresi investimenti nei settori: energia, ambiente e azione per il clima, capitale sociale e umano (con le infrastrutture collegate), sanità, ricerca e innovazione, trasporto transfrontaliero e sostenibile, *trasformazione digitale*. È opportuno *in particolare incrementare il contributo delle operazioni sostenute dal FEIS al conseguimento degli ambiziosi obiettivi dell'Unione fissati alla conferenza di Parigi sul clima (COP21)*. È opportuno dare sempre maggiore centralità ai progetti prioritari di interconnessione delle reti energetiche e ai progetti dedicati all'efficienza energetica. *Inoltre, il FEIS non dovrebbe finanziare le autostrade, salvo se necessario per sostenere gli investimenti privati nei trasporti nei paesi beneficiari del Fondo di coesione o in progetti transfrontalieri di trasporto che interessano almeno uno di tali paesi*. Benché i progetti nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura siano già ammissibili, a fini di chiarezza è opportuno affermare esplicitamente che rientrano negli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS.

anche giovanile, crescita e competitività che presentano una maggiore addizionalità. Sono compresi investimenti nei settori: energia, ambiente e azione per il clima, capitale sociale e umano (con le infrastrutture collegate), sanità, ricerca e innovazione, trasporto transfrontaliero e sostenibile, *digitalizzazione*. È opportuno dare sempre maggiore centralità ai progetti prioritari di interconnessione delle reti energetiche e ai progetti dedicati all'efficienza energetica. Benché i progetti nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura siano già ammissibili, a fini di chiarezza è opportuno affermare esplicitamente che rientrano negli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS.

Or. en

Emendamento 55 **Dominique Riquet, Angelika Mlinar, Pavel Telička**

Proposta di regolamento **Considerando 8**

Testo della Commissione

(8) Con la proroga e il potenziamento il FEIS dovrebbe far fronte ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali che ancora permangono e continuare a mobilitare finanziamenti del

Emendamento

(8) Con la proroga e il potenziamento il FEIS dovrebbe far fronte ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali che ancora permangono e continuare a mobilitare finanziamenti del

settore privato da destinare a quegli investimenti di importanza fondamentale per il futuro dell'Europa in termini di occupazione, anche giovanile, crescita e competitività che presentano una maggiore addizionalità. Sono compresi investimenti nei settori: energia, ambiente e azione per il clima, capitale sociale e umano (con le infrastrutture collegate), sanità, ricerca e innovazione, trasporto transfrontaliero e sostenibile, trasformazione digitale. È opportuno in particolare incrementare il contributo delle operazioni sostenute dal FEIS al conseguimento degli ambiziosi obiettivi dell'Unione fissati alla conferenza di Parigi sul clima (COP21). È opportuno dare sempre maggiore centralità ai progetti prioritari di interconnessione delle reti energetiche e ai progetti dedicati all'efficienza energetica. Inoltre, il FEIS non dovrebbe finanziare le autostrade, salvo se necessario per sostenere gli investimenti privati nei trasporti nei paesi beneficiari del Fondo di coesione o in progetti transfrontalieri di trasporto che interessano almeno uno di tali paesi. Benché i progetti nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura siano già ammissibili, a fini di chiarezza è opportuno affermare esplicitamente che rientrano negli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS.

settore privato da destinare a quegli investimenti di importanza fondamentale per il futuro dell'Europa in termini di occupazione, anche giovanile, crescita e competitività che presentano una maggiore addizionalità. Sono compresi investimenti nei settori: energia, ambiente e azione per il clima, capitale sociale e umano (con le infrastrutture collegate), sanità, ricerca e innovazione, trasporto transfrontaliero e sostenibile, trasformazione digitale. È opportuno in particolare incrementare il contributo delle operazioni sostenute dal FEIS al conseguimento degli ambiziosi obiettivi dell'Unione fissati alla conferenza di Parigi sul clima (COP21). È opportuno dare sempre maggiore centralità ai progetti prioritari di interconnessione delle reti energetiche e ai progetti dedicati all'efficienza energetica. **Analogamente, nel settore digitale, si dovrebbe dare priorità allo sviluppo di nuove infrastrutture che garantiscano all'Unione di ricoprire una posizione pionieristica a livello mondiale nell'economia digitale.** Inoltre, **l'assistenza offerta alle aree strategiche che hanno subito tagli agli investimenti per finanziare il FEI, quali i finanziamenti alla ricerca, soprattutto sui bassi livelli di maturità tecnologica, potrebbe rappresentare uno dei criteri per il successo del FEIS.** Inoltre, **il FEIS** non dovrebbe finanziare le autostrade, salvo se necessario per sostenere gli investimenti privati nei trasporti nei paesi beneficiari del Fondo di coesione o in progetti transfrontalieri di trasporto che interessano almeno uno di tali paesi. Benché i progetti nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura siano già ammissibili, a fini di chiarezza è opportuno affermare esplicitamente che rientrano negli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS.

Or. en

Emendamento 56

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Con la proroga e il potenziamento il FEIS dovrebbe far fronte ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali che ancora permangono e continuare a mobilitare finanziamenti del settore privato da destinare a quegli investimenti di importanza fondamentale per il futuro dell'Europa in termini di occupazione, anche giovanile, **crecita** e competitività **che presentano una maggiore** addizionalità. Sono compresi investimenti nei settori: energia, ambiente e azione per il clima, capitale sociale e umano (con le infrastrutture collegate), sanità, ricerca e innovazione, trasporto transfrontaliero e sostenibile, trasformazione digitale. È opportuno in particolare incrementare il contributo delle operazioni sostenute dal FEIS al conseguimento degli ambiziosi obiettivi dell'Unione fissati alla conferenza di Parigi sul clima (COP21). È opportuno dare sempre maggiore centralità ai progetti prioritari di **interconnessione** delle reti energetiche e ai progetti **dedicati all'efficienza energetica**. **Inoltre, il FEIS non dovrebbe finanziare le autostrade, salvo se necessario per sostenere gli investimenti privati nei trasporti nei paesi beneficiari del Fondo di coesione o in progetti transfrontalieri di trasporto che interessano almeno uno di tali paesi.** Benché i progetti nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura siano già ammissibili, a fini di chiarezza è opportuno affermare esplicitamente che rientrano negli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS.

Emendamento

(8) Con la proroga e il potenziamento il FEIS dovrebbe far fronte ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali che ancora permangono e continuare a mobilitare finanziamenti del settore privato da destinare a quegli investimenti di importanza fondamentale per il futuro dell'Europa in termini di occupazione, anche giovanile, **prosperità** e competitività, **garantendo** addizionalità. Sono compresi investimenti nei settori: energia, ambiente e azione per il clima, capitale sociale e umano (con le infrastrutture collegate), sanità, ricerca e innovazione, trasporto transfrontaliero e sostenibile, trasformazione digitale. È opportuno in particolare incrementare il contributo delle operazioni sostenute dal FEIS al conseguimento degli ambiziosi obiettivi dell'Unione fissati alla conferenza di Parigi sul clima (COP21), **eliminando ogni sostegno alle fonti fossili**. È opportuno dare sempre maggiore centralità ai progetti prioritari di **ottimizzazione e adeguamento** delle reti energetiche, **a quelli dedicati all'efficienza energetica e alla produzione, stoccaggio e distribuzione di energia rinnovabile, con attenzione specifica** ai progetti **che prevedano il coinvolgimento attivo dei singoli cittadini e delle comunità e cooperative locali**. **Da quanto rilevato sino a oggi, all'ampio sostegno fornito dal FEIS a progetti in energia, efficienza energetica ed energie rinnovabili è corrisposta una riduzione in pari misura degli investimenti ordinari della BEI in tali settori, facendo così venire meno il principio di addizionalità. I prestiti finanziati nell'ambito del FEIS dovrebbero essere aggiuntivi rispetto alle**

normali operazioni di investimento della BEI. Benché i progetti nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura siano già ammissibili, a fini di chiarezza è opportuno affermare esplicitamente che rientrano negli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS.

Or. it

Emendamento 57
Victor Negrescu, Eva Kaili

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Con la proroga e il potenziamento il FEIS dovrebbe far fronte ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali che ancora permangono e continuare a mobilitare finanziamenti del settore privato da destinare a quegli investimenti di importanza fondamentale per il futuro dell'Europa in termini di occupazione, anche giovanile, crescita e competitività che presentano una maggiore addizionalità. Sono compresi investimenti nei settori: energia, ambiente e azione per il clima, capitale sociale e umano (con le infrastrutture collegate), sanità, ricerca e innovazione, trasporto transfrontaliero e sostenibile, trasformazione digitale. È opportuno in particolare incrementare il contributo delle operazioni sostenute dal FEIS al conseguimento degli ambiziosi obiettivi dell'Unione fissati alla conferenza di Parigi sul clima (COP21). È opportuno dare sempre maggiore centralità ai progetti prioritari di interconnessione delle reti energetiche e ai progetti dedicati all'efficienza energetica. Inoltre, il FEIS non dovrebbe finanziare le autostrade, salvo se necessario per sostenere gli investimenti privati nei trasporti nei paesi beneficiari del Fondo di coesione o in

Emendamento

(8) Con la proroga e il potenziamento il FEIS dovrebbe far fronte ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali che ancora permangono e continuare a mobilitare finanziamenti del settore privato da destinare a quegli investimenti di importanza fondamentale per il futuro dell'Europa in termini di occupazione, anche giovanile, crescita e competitività che presentano una maggiore addizionalità. Sono compresi investimenti nei settori: energia, ambiente e azione per il clima, capitale sociale e umano (con le infrastrutture collegate), sanità, ricerca e innovazione, trasporto transfrontaliero e sostenibile, trasformazione digitale. È opportuno in particolare incrementare il contributo delle operazioni sostenute dal FEIS al conseguimento degli ambiziosi obiettivi dell'Unione fissati alla conferenza di Parigi sul clima (COP21). È opportuno dare sempre maggiore centralità ai progetti prioritari di interconnessione delle reti energetiche e ai progetti dedicati all'efficienza energetica. Inoltre, il FEIS non dovrebbe finanziare le autostrade, salvo se necessario per sostenere gli investimenti privati nei trasporti nei paesi beneficiari del Fondo di coesione o in

progetti transfrontalieri di trasporto che interessano almeno uno di tali paesi. Benché i progetti nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura siano già ammissibili, a fini di chiarezza è opportuno affermare esplicitamente che rientrano negli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS.

progetti transfrontalieri di trasporto che interessano almeno uno di tali paesi. Benché i progetti nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura siano già ammissibili, a fini di chiarezza è opportuno affermare esplicitamente che rientrano negli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS. ***Il FEIS deve altresì finanziare progetti in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, con particolare attenzione ai paesi sottosviluppati dell'Europa orientale aiutandoli a superare le attuali difficoltà di investimento e a rafforzare la competitività e la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione.***

Or. en

Emendamento 58

Maria Spyraiki, Pascal Arimont, Cristian-Silviu Buşoi

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Con la proroga e il potenziamento il FEIS dovrebbe far fronte ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali che ancora permangono e continuare a mobilitare finanziamenti del settore privato da destinare a quegli investimenti di importanza fondamentale per il futuro dell'Europa in termini di occupazione, anche giovanile, crescita e competitività che presentano una maggiore addizionalità. Sono compresi investimenti nei settori: energia, ambiente e azione per il clima, capitale sociale e umano (con le infrastrutture collegate), sanità, ricerca e innovazione, trasporto transfrontaliero e sostenibile, trasformazione digitale. È opportuno in particolare incrementare il contributo delle operazioni sostenute dal FEIS al conseguimento degli ambiziosi obiettivi dell'Unione fissati alla conferenza

Emendamento

(8) Con la proroga e il potenziamento il FEIS dovrebbe far fronte ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali che ancora permangono e continuare a mobilitare finanziamenti del settore privato da destinare a quegli investimenti di importanza fondamentale per il futuro dell'Europa in termini di occupazione, anche giovanile, crescita e competitività che presentano una maggiore addizionalità. Sono compresi investimenti nei settori: energia, ambiente e azione per il clima, ***economia circolare***, capitale sociale e umano (con le infrastrutture collegate), sanità, ricerca e innovazione, trasporto transfrontaliero e sostenibile, ***turismo***, trasformazione digitale. È opportuno in particolare incrementare il contributo delle operazioni sostenute dal FEIS al conseguimento degli ambiziosi

di Parigi sul clima (COP21). È opportuno dare sempre maggiore centralità ai progetti prioritari di interconnessione delle reti energetiche e ai progetti dedicati all'efficienza energetica. Inoltre, il FEIS non dovrebbe finanziare le autostrade, salvo se necessario per sostenere gli investimenti privati nei trasporti nei paesi beneficiari del Fondo di coesione o in progetti transfrontalieri di trasporto che interessano almeno uno di tali paesi. Benché i progetti nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura siano già ammissibili, a fini di chiarezza è opportuno affermare esplicitamente che rientrano negli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS.

obiettivi dell'Unione fissati alla conferenza di Parigi sul clima (COP21), ***il che sarebbe in linea con l'attuale obiettivo in materia di finanziamenti per il clima della BEI del 25 % sulla base del suo portafoglio completo.*** È opportuno dare sempre maggiore centralità ai progetti prioritari di interconnessione delle reti energetiche e ai progetti dedicati all'efficienza energetica ***in particolare poiché i primi potrebbero esemplificare i casi di fallimento del mercato e i secondi di situazioni di investimento subottimali.*** Inoltre, il FEIS non dovrebbe finanziare le autostrade, salvo se necessario per sostenere gli investimenti privati nei trasporti nei paesi beneficiari del Fondo di coesione o in progetti transfrontalieri di trasporto che interessano almeno uno di tali paesi. Benché i progetti nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura siano già ammissibili, a fini di chiarezza è opportuno affermare esplicitamente che rientrano negli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS.

Or. en

Emendamento 59 **Edward Czesak**

Proposta di regolamento **Considerando 8**

Testo della Commissione

(8) Con la proroga e il potenziamento il FEIS dovrebbe far fronte ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali che ancora permangono e continuare a mobilitare finanziamenti del settore privato da destinare a quegli investimenti di importanza fondamentale per il futuro dell'Europa in termini di occupazione, anche giovanile, crescita e competitività che presentano una maggiore addizionalità. Sono compresi investimenti

Emendamento

(8) Con la proroga e il potenziamento il FEIS dovrebbe far fronte ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali che ancora permangono e continuare a mobilitare finanziamenti del settore privato da destinare a quegli investimenti di importanza fondamentale per il futuro dell'Europa in termini di occupazione, anche giovanile, crescita e competitività che presentano una maggiore addizionalità. Sono compresi investimenti

nei settori: energia, ambiente e azione per il clima, capitale sociale e umano (con le infrastrutture collegate), sanità, ricerca e innovazione, trasporto transfrontaliero e sostenibile, trasformazione digitale. È opportuno in particolare incrementare il contributo delle operazioni sostenute dal FEIS al conseguimento degli ambiziosi obiettivi dell'Unione fissati alla conferenza di Parigi sul clima (COP21). È opportuno dare sempre maggiore centralità ai progetti prioritari di interconnessione delle reti energetiche e ai progetti dedicati all'efficienza energetica. Inoltre, il FEIS non dovrebbe finanziare le autostrade, salvo se necessario per sostenere gli investimenti privati nei trasporti nei paesi beneficiari del Fondo di coesione o in progetti transfrontalieri di trasporto che interessano almeno uno di tali paesi. Benché i progetti nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura siano già ammissibili, a fini di chiarezza è opportuno affermare esplicitamente che rientrano negli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS.

nei settori: energia, ambiente e azione per il clima, capitale sociale e umano (con le infrastrutture collegate), sanità, ricerca e innovazione, trasporto transfrontaliero e sostenibile, trasformazione digitale. È opportuno in particolare incrementare il contributo delle operazioni sostenute dal FEIS al conseguimento degli ambiziosi obiettivi dell'Unione fissati alla conferenza di Parigi sul clima (COP21), ***il che sarebbe in linea con l'attuale obiettivo in materia di finanziamenti per il clima della BEI del 25 % sulla base del suo portafoglio completo e calcolato secondo la sua metodologia granulare.*** È opportuno dare sempre maggiore centralità ai progetti prioritari di interconnessione delle reti energetiche e ai progetti dedicati all'efficienza energetica. Inoltre, il FEIS non dovrebbe finanziare le autostrade, salvo se necessario per sostenere gli investimenti privati nei trasporti nei paesi beneficiari del Fondo di coesione o in progetti transfrontalieri di trasporto che interessano almeno uno di tali paesi. Benché i progetti nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura siano già ammissibili, a fini di chiarezza è opportuno affermare esplicitamente che rientrano negli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS.

Or. en

Motivazione

he proposed target of climate-friendly financing under EFSI should be read as one of several measures under the Investment Plan's three pillars aiming to contribute to EU climate action. The EIB is one of the largest providers of climate finance worldwide, with an objective to commit at least 25% of its lending portfolio to climate mitigation and/or adaptation activities supporting low-carbon and climate-resilient growth. The EIB incorporates climate considerations in all operations it finances including in the projects representing the remaining 75% of its lending. A binding climate action target or any other sectoral target will be detrimental to the other policy objectives (SMEs, RDI) or even to the aim of enhancing geographical balance. In addition, EFSI largely contributes to reaching climate action objectives – and figures change every month. The objective of the proposal is to have a best-effort climate action target for EIB lending under the infrastructure and innovation window, to be calculated in line with the EIB's current and strict methodology which is agreed with

other international financial institutions. In line with the overall aim of increasing financing for SMEs as outlined in the proposal, the SME sector under the infrastructure and innovation window should not be included in the calculation of the best effort climate action target. In order to strengthen the support to Climate action, a recital could also be added referencing the EIB's current climate finance target of 25% based on its full portfolio and computed according to its granular methodology.

Emendamento 60

Xabier Benito Ziluaga

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Con la proroga e il potenziamento il FEIS dovrebbe far fronte ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali ***che ancora permangono e continuare a*** mobilitare finanziamenti del settore ***privato*** da destinare a quegli investimenti di importanza fondamentale per il futuro dell'Europa in termini di occupazione, anche giovanile, crescita e ***competitività*** che presentano una ***maggiore*** addizionalità. Sono compresi investimenti nei settori: energia, ambiente e azione per il clima, ***capitale*** sociale e ***umano*** (con le infrastrutture collegate), sanità, ricerca e innovazione, trasporto transfrontaliero e sostenibile, trasformazione digitale. ***È opportuno*** in particolare incrementare il contributo delle operazioni sostenute dal FEIS al conseguimento degli ambiziosi obiettivi ***dell'Unione*** fissati alla conferenza di Parigi sul clima (COP21). È opportuno dare sempre maggiore centralità ai progetti ***prioritari di interconnessione delle reti energetiche e ai progetti*** dedicati all'efficienza energetica. Inoltre, il FEIS non ***dovrebbe*** finanziare le autostrade, ***salvo se necessario per sostenere gli investimenti privati nei trasporti nei paesi beneficiari del Fondo di coesione o in progetti transfrontalieri di trasporto che interessano almeno uno di tali paesi.*** Benché i progetti nei settori

Emendamento

(8) Con la proroga e il potenziamento il FEIS dovrebbe far fronte ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali ***per*** mobilitare finanziamenti del settore ***pubblico*** da destinare a quegli investimenti di importanza fondamentale per il futuro dell'Europa in termini di occupazione, anche giovanile, e crescita che presentano una ***sicura*** addizionalità. Sono compresi investimenti nei settori: energia, ambiente e azione per il clima, ***economia*** sociale (con le infrastrutture collegate), sanità, ricerca e innovazione, trasporto transfrontaliero e sostenibile, trasformazione digitale. ***Occorre*** in particolare incrementare il contributo delle operazioni sostenute dal FEIS al conseguimento degli ambiziosi obiettivi fissati alla conferenza di Parigi sul clima (COP21) e ***l'impegno della strategia UE 2050 di ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell'80-95 %.*** È opportuno dare sempre maggiore centralità ai progetti dedicati all'efficienza energetica. Inoltre, il FEIS non ***deve*** finanziare le autostrade o progetti ***attinenti ai combustibili fossili.*** Benché i progetti nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura siano già ammissibili, a fini di chiarezza è opportuno affermare esplicitamente che rientrano negli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS.

dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura siano già ammissibili, a fini di chiarezza è opportuno affermare esplicitamente che rientrano negli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS.

Or. en

Emendamento 61 **Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili**

Proposta di regolamento **Considerando 8**

Testo della Commissione

(8) Con la proroga e il potenziamento il FEIS dovrebbe far fronte ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali che ancora permangono e continuare a mobilitare finanziamenti del settore privato da destinare a quegli investimenti di importanza fondamentale per il futuro dell'Europa in termini di occupazione, anche giovanile, crescita e competitività che presentano una maggiore addizionalità. Sono compresi investimenti nei settori: energia, ambiente e azione per il clima, capitale sociale e umano (con le infrastrutture collegate), sanità, ricerca e innovazione, trasporto transfrontaliero e sostenibile, trasformazione digitale. È opportuno in particolare incrementare il contributo delle operazioni sostenute dal FEIS al conseguimento degli ambiziosi obiettivi dell'Unione fissati alla conferenza di Parigi sul clima (COP21). È opportuno dare sempre maggiore centralità ai progetti prioritari di interconnessione delle reti energetiche e ai progetti dedicati all'efficienza energetica. Inoltre, il FEIS non dovrebbe finanziare le autostrade, salvo se necessario per sostenere gli investimenti privati nei trasporti nei paesi beneficiari del Fondo di coesione o in progetti transfrontalieri di trasporto che interessano almeno uno di tali paesi.

Emendamento

(8) Con la proroga e il potenziamento il FEIS dovrebbe far fronte ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali che ancora permangono e continuare a mobilitare finanziamenti del settore privato da destinare a quegli investimenti di importanza fondamentale per il futuro dell'Europa in termini di occupazione, anche giovanile, crescita e competitività che presentano una maggiore addizionalità. Sono compresi investimenti nei settori: energia, ambiente e azione per il clima, capitale sociale e umano (con le infrastrutture collegate), sanità, ricerca e innovazione, trasporto transfrontaliero e sostenibile, trasformazione digitale *e infrastrutture digitali per colmare il divario digitale*. È opportuno in particolare incrementare il contributo delle operazioni sostenute dal FEIS al conseguimento degli ambiziosi obiettivi dell'Unione fissati alla conferenza di Parigi sul clima (COP21). È opportuno dare sempre maggiore centralità ai progetti prioritari di interconnessione delle reti energetiche e ai progetti dedicati all'efficienza energetica, *in particolare nel settore edile*. Inoltre, il FEIS non dovrebbe finanziare le autostrade, salvo se necessario per sostenere gli investimenti privati nei trasporti nei paesi beneficiari del Fondo di coesione o in progetti transfrontalieri di

Benché i progetti nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura siano già ammissibili, a fini di chiarezza è opportuno affermare esplicitamente che rientrano negli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS.

trasporto che interessano almeno uno di tali paesi. Benché i progetti nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura siano già ammissibili, a fini di chiarezza è opportuno affermare esplicitamente che rientrano negli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS.

Or. en

Emendamento 62

Dominique Riquet, Pavel Telička, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Con la proroga e il potenziamento il FEIS dovrebbe far fronte ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali che ancora permangono e continuare a mobilitare finanziamenti del settore privato da destinare a quegli investimenti di importanza fondamentale per il futuro dell'Europa in termini di occupazione, anche giovanile, crescita e competitività che presentano una maggiore addizionalità. Sono compresi investimenti nei settori: energia, ambiente e azione per il clima, capitale sociale e umano (con le infrastrutture collegate), sanità, ricerca e innovazione, trasporto transfrontaliero e sostenibile, trasformazione digitale. È opportuno in particolare incrementare il contributo delle operazioni sostenute dal FEIS al conseguimento degli ambiziosi obiettivi dell'Unione fissati alla conferenza di Parigi sul clima (COP21). È opportuno dare sempre maggiore centralità ai progetti prioritari di interconnessione delle reti energetiche e ai progetti dedicati all'efficienza energetica. Inoltre, il FEIS non dovrebbe finanziare le autostrade, salvo se necessario per sostenere gli investimenti privati nei trasporti nei paesi beneficiari del Fondo di coesione o in

Emendamento

(8) Con la proroga e il potenziamento il FEIS dovrebbe far fronte ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali che ancora permangono e continuare a mobilitare finanziamenti del settore privato da destinare a quegli investimenti di importanza fondamentale per il futuro dell'Europa in termini di occupazione, anche giovanile, crescita e competitività che presentano una maggiore addizionalità. Sono compresi investimenti nei settori: energia (***comprese le fonti di energia alternative per i veicoli***), ambiente e azione per il clima, capitale sociale e umano (con le infrastrutture collegate), sanità, ricerca e innovazione, trasporto transfrontaliero e sostenibile, trasformazione digitale. È opportuno in particolare incrementare il contributo delle operazioni sostenute dal FEIS al conseguimento degli ambiziosi obiettivi dell'Unione fissati alla conferenza di Parigi sul clima (COP21). È opportuno dare sempre maggiore centralità ai progetti prioritari di interconnessione delle reti energetiche e ai progetti dedicati all'efficienza energetica. Inoltre, il FEIS non dovrebbe finanziare le autostrade, salvo se necessario per sostenere gli

progetti transfrontalieri di trasporto che interessano almeno uno di tali paesi. Benché i progetti nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura siano già ammissibili, a fini di chiarezza è opportuno affermare esplicitamente che rientrano negli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS.

investimenti privati nei trasporti nei paesi beneficiari del Fondo di coesione o in progetti transfrontalieri di trasporto che interessano almeno uno di tali paesi. Benché i progetti nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura siano già ammissibili, a fini di chiarezza è opportuno affermare esplicitamente che rientrano negli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS.

Or. fr

Emendamento 63

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Con la proroga e il potenziamento il FEIS dovrebbe far fronte ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali che ancora permangono e continuare a mobilitare finanziamenti del settore privato da destinare a quegli investimenti di importanza fondamentale per il futuro dell'Europa in termini di occupazione, anche giovanile, crescita e competitività che presentano una maggiore addizionalità. Sono compresi investimenti nei settori: energia, ambiente e azione per il clima, capitale sociale e umano (con le infrastrutture collegate), sanità, ricerca e innovazione, trasporto transfrontaliero e sostenibile, trasformazione digitale. È opportuno in particolare incrementare il contributo delle operazioni sostenute dal FEIS al conseguimento degli ambiziosi obiettivi dell'Unione fissati alla conferenza di Parigi sul clima (COP21). È opportuno dare sempre maggiore centralità ai progetti prioritari di interconnessione delle reti *energetiche* e ai progetti dedicati all'efficienza energetica. Inoltre, il FEIS

Emendamento

(8) Con la proroga e il potenziamento il FEIS dovrebbe far fronte ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali che ancora permangono e continuare a mobilitare finanziamenti del settore privato da destinare a quegli investimenti di importanza fondamentale per il futuro dell'Europa in termini di occupazione, anche giovanile, crescita e competitività che presentano una maggiore addizionalità. Sono compresi investimenti nei settori: energia, ambiente e azione per il clima, capitale sociale e umano (con le infrastrutture collegate), sanità, ricerca e innovazione, trasporto transfrontaliero e sostenibile, trasformazione digitale. È opportuno in particolare incrementare il contributo delle operazioni sostenute dal FEIS al conseguimento degli ambiziosi obiettivi dell'Unione fissati alla conferenza di Parigi sul clima (COP21). È opportuno dare sempre maggiore centralità ai progetti prioritari di interconnessione delle reti *elettriche* e ai progetti dedicati all'efficienza energetica. Inoltre, il FEIS

non dovrebbe finanziare le autostrade, *salvo se necessario per sostenere gli investimenti privati nei trasporti nei paesi beneficiari del Fondo di coesione o in progetti transfrontalieri di trasporto che interessano almeno uno di tali paesi.*

Benché i progetti nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura *siano già* ammissibili, a fini di chiarezza è opportuno affermare esplicitamente che *rientrano negli obiettivi generali ammissibili* al sostegno del FEIS.

non dovrebbe finanziare le autostrade, *a eccezione delle tratte transfrontaliere ai sensi del regolamento (UE) n. 1316/2013 tra i paesi beneficiari del Fondo di coesione.* A fini di chiarezza è opportuno affermare esplicitamente che i progetti nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura *non sono* ammissibili al sostegno del FEIS. *Il FEIS non deve finanziare progetti attinenti ai combustibili fossili, in particolare infrastrutture e impianti nucleari.*

Or. en

Emendamento 64

Dominique Riquet, Pavel Telička, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) È importante evidenziare che, nelle sue attività speciali sostenute dal FEIS, la BEI partecipa sistematicamente a strumenti di condivisione del rischio con i suoi coinvestitori. È pertanto opportuno che la BEI intervenga nel quadro di tali attività – in via obbligatoria, nel caso della combinazione (blending), o laddove necessario e pertinente, negli altri casi – fornendo garanzie di prima perdita, al fine di ottimizzare l'addizionalità del meccanismo del FEIS e mobilitare una maggiore quantità di fondi privati.

Or. fr

Emendamento 65

Dominique Riquet, Pavel Telička

Proposta di regolamento

Considerando 8 ter (nuovo)

(8 ter) È opportuno ricordare che, per il dominio della competizione tecnologica e scientifica, tutte le grandi potenze mondiali si sono dotate di un complesso militare-industriale. Di conseguenza, è assolutamente necessario che l'Unione faccia altrettanto destinando risorse finanziarie ingenti, in particolare con l'ausilio del FEIS, alla costituzione di un'industria europea della difesa il cui impegno nella ricerca e nello sviluppo generi un considerevole impatto civile e, quindi, economico.

Or. fr

Emendamento 66

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Elemento chiave del FEIS, l'addizionalità dovrebbe essere rafforzata nella selezione dei progetti. In particolare, le operazioni dovrebbero essere ammissibili al sostegno del FEIS soltanto se servono a far fronte a fallimenti del mercato e situazioni di investimento subottimali individuati chiaramente. ***Dati l'intrinseca difficoltà che le contraddistingue e l'elevato valore aggiunto che rappresentano per l'Unione, le operazioni su infrastrutture di collegamento tra due o più Stati membri inserite nello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione, infrastrutture elettroniche comprese, dovrebbero essere considerate operazioni rispondenti al criterio di addizionalità.***

(9) Elemento chiave del FEIS, l'addizionalità dovrebbe essere rafforzata nella selezione dei progetti. In particolare, le operazioni dovrebbero essere ammissibili al sostegno del FEIS soltanto se servono a far fronte a fallimenti del mercato e situazioni di investimento subottimali individuati chiaramente.

Or. it

Emendamento 67
Edward Czesak

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Elemento chiave del FEIS, l'addizionalità dovrebbe essere rafforzata nella selezione dei progetti. In particolare, le operazioni dovrebbero essere ammissibili al sostegno del FEIS soltanto se servono a far fronte a fallimenti del mercato e situazioni di investimento subottimali individuati chiaramente. Dati l'intrinseca difficoltà che le contraddistingue e l'elevato valore aggiunto che rappresentano per l'Unione, le operazioni su infrastrutture di collegamento tra due o più Stati membri inserite nello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione, infrastrutture elettroniche comprese, dovrebbero essere considerate operazioni rispondenti al criterio di addizionalità.

Emendamento

(9) Elemento chiave del FEIS, l'addizionalità dovrebbe essere rafforzata nella selezione dei progetti. In particolare, le operazioni dovrebbero essere ammissibili al sostegno del FEIS soltanto se servono a far fronte a fallimenti del mercato e situazioni di investimento subottimali individuati chiaramente. Dati l'intrinseca difficoltà che le contraddistingue e l'elevato valore aggiunto che rappresentano per l'Unione, le operazioni su infrastrutture di collegamento tra due o più Stati membri inserite nello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione, infrastrutture elettroniche comprese, dovrebbero essere considerate operazioni rispondenti al criterio di addizionalità. ***La BEI ha già sviluppato una vasta gamma di prodotti per agevolare un'ulteriore assunzione dei rischi, principalmente mediante strumenti di condivisione del rischio. Tuttavia, al fine di accelerare gli investimenti in progetti infrastrutturali si dovrebbero sviluppare ulteriormente regimi di "garanzia di prima perdita" combinando risorse di bilancio dell'UE e/o nazionali.***

Or. en

Motivazione

Le risorse di bilancio dell'UE e/o nazionali sono necessarie per estendere ulteriormente l'impiego dei regimi di garanzia di prima perdita (per esempio la combinazione di fondi FEIS-SIE in piattaforme di investimento strutturate come fondi a più livelli) nei casi in cui è presente un disallineamento del rischio-rendimento finanziario per gli investitori, anche se i progetti che necessitano di finanziamenti produrrebbero rendimenti economici e sociali molto

elevati. In sintesi, il FEIS non sarà la tranche di primo rischio, ma piuttosto i fondi SIE o le risorse di bilancio dell'UE/nazionali possono fornire la tranche di primo rischio per il supporto del credito del FEIS che, a sua volta, sarà subordinato ad altri finanziatori.

Emendamento 68

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Elemento chiave del FEIS, l'addizionalità dovrebbe essere rafforzata nella selezione dei progetti. In particolare, le operazioni dovrebbero essere ammissibili al sostegno del FEIS soltanto se servono a far fronte a fallimenti del mercato e situazioni di investimento subottimali individuati chiaramente. ***Dati l'intrinseca difficoltà che le contraddistingue e l'elevato valore aggiunto che rappresentano per l'Unione, le operazioni su infrastrutture di collegamento tra due o più Stati membri inserite nello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione, infrastrutture elettroniche comprese, dovrebbero essere considerate operazioni rispondenti al criterio di addizionalità.***

Emendamento

(9) Elemento chiave del FEIS, l'addizionalità dovrebbe essere rafforzata nella selezione dei progetti. In particolare, le operazioni dovrebbero essere ammissibili al sostegno del FEIS soltanto se servono a far fronte a fallimenti del mercato e situazioni di investimento subottimali individuati chiaramente.

Or. en

Emendamento 69

Maria Spyraiki, Pascal Arimont, Cristian-Silviu Buşoi, Eva Kaili

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Elemento chiave del FEIS, l'addizionalità dovrebbe essere ***rafforzata*** nella selezione ***dei progetti***. In particolare, le operazioni dovrebbero essere

Emendamento

(9) Elemento chiave del FEIS, l'addizionalità dovrebbe essere ***sistematicamente valutata e documentata*** nella selezione ***di ciascun progetto***. In

ammissibili al sostegno del FEIS soltanto se servono a far fronte a fallimenti del mercato e situazioni di investimento subottimali individuati chiaramente. Dati l'intrinseca difficoltà che le contraddistingue e l'elevato valore aggiunto che rappresentano per l'Unione, le operazioni su infrastrutture di collegamento tra due o più Stati membri inserite nello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione, infrastrutture elettroniche comprese, dovrebbero essere considerate operazioni rispondenti al criterio di addizionalità.

particolare, le operazioni dovrebbero essere ammissibili al sostegno del FEIS soltanto se servono a far fronte a fallimenti del mercato e situazioni di investimento subottimali individuati chiaramente. Dati l'intrinseca difficoltà che le contraddistingue e l'elevato valore aggiunto che rappresentano per l'Unione, le operazioni su infrastrutture di collegamento tra due o più Stati membri inserite nello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione, infrastrutture elettroniche comprese, ***in particolare se almeno uno Stato membro è un paese beneficiario del Fondo di coesione***, dovrebbero essere considerate operazioni rispondenti al criterio di addizionalità.

Or. en

Emendamento 70

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Elemento chiave del FEIS, l'addizionalità dovrebbe essere rafforzata nella selezione dei progetti. In particolare, le operazioni dovrebbero essere ammissibili al sostegno del FEIS soltanto se servono a far fronte a fallimenti del mercato e situazioni di investimento subottimali individuati chiaramente. ***Dati l'intrinseca difficoltà che le contraddistingue e l'elevato valore aggiunto che rappresentano per l'Unione, le operazioni su infrastrutture di collegamento tra due o più Stati membri inserite nello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione, infrastrutture elettroniche comprese, dovrebbero essere considerate operazioni***

Emendamento

(9) Elemento chiave del FEIS, l'addizionalità dovrebbe essere rafforzata nella selezione dei progetti. In particolare, le operazioni dovrebbero essere ammissibili al sostegno del FEIS soltanto se servono a far fronte a fallimenti del mercato e situazioni di investimento subottimali individuati chiaramente. ***I progetti sostenuti dal FEIS dovrebbero essere altresì considerati progetti rispondenti al criterio di addizionalità quando generano benefici sociali e ambientali a lungo termine. Il comitato per gli investimenti garantisce che nella procedura di selezione si proceda alla verifica dell'addizionalità.***

rispondenti al criterio di addizionalità.

Or. en

Emendamento 71
Edward Czesak

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) La trasparenza in relazione all'ammissibilità, all'approvazione e alla selezione dei progetti è una condizione essenziale e deve essere riconosciuta nella struttura di governance del processo decisionale. Pertanto, è importante confermare continuamente l'affidabilità dei responsabili delle decisioni per evitare che le difficoltà nell'attuazione del regolamento (UE) 2015/1017 si perpetuino nel presente regolamento. Inoltre, la Commissione dovrebbe collaborare strettamente con la BEI per stabilire criteri predefiniti, chiari, obiettivi e pubblicamente consultabili per ridurre l'incertezza del diritto e migliorare la governance fiscale, soprattutto se le attività di finanziamento coinvolgono soggetti legati alle giurisdizioni non cooperative.

Or. en

Motivazione

At European level, the Council's conclusions on external strategy in May 2016, have mandated the Code of Conduct (CoC) Group to provide an EU list of non-cooperative jurisdictions by the end of 2017, which will be decided by the EU Council, based on objective criteria such as lists published by the OECD and FATF and only after providing an appropriate time to jurisdictions concerned for updating their legal framework and procedures. It is essential that any such requirements are implemented in accordance with the EIB's applicable policies, and are workable, clear and unambiguous, as defined by EU legislation and at an appropriate level of authority of the Commission. They also need to be coherent with those applicable to other mandates under the Financial Regulation. The

Commission shall provide detailed guidance, where needed, which shall be based on clear and objective criteria and be publically available.

Emendamento 72

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Date le potenzialità che presentano di aumentare l'efficienza dell'intervento del FEIS, è opportuno incoraggiare le operazioni di finanziamento misto che combinano forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione, come quelli disponibili nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa, e finanziamenti del gruppo BEI, compresi i finanziamenti erogati dalla BEI nell'ambito del FEIS, e di altri investitori. La combinazione fra strumenti mira a aumentare il valore aggiunto della spesa dell'Unione, attraendo ulteriori risorse dagli investitori privati e a garantire la sostenibilità economica e finanziaria degli interventi cui è destinato il sostegno.

soppresso

Or. en

Emendamento 73

Edward Czesak

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Date le potenzialità che presentano di aumentare l'efficienza dell'intervento del FEIS, è opportuno incoraggiare le operazioni di finanziamento misto che combinano forme di aiuto non rimborsabile

(10) Date le potenzialità che presentano di aumentare l'efficienza dell'intervento del FEIS, è opportuno incoraggiare le operazioni di finanziamento misto che combinano forme di aiuto non rimborsabile

e/o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione, come quelli disponibili nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa, e finanziamenti del gruppo BEI, compresi i finanziamenti erogati dalla BEI nell'ambito del FEIS, e di altri investitori. La combinazione fra strumenti mira a aumentare il valore aggiunto della spesa dell'Unione, attraendo ulteriori risorse dagli investitori privati e a garantire la sostenibilità economica e finanziaria degli interventi cui è destinato il sostegno.

e/o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione, come quelli disponibili nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa, e finanziamenti del gruppo BEI, compresi i finanziamenti erogati dalla BEI nell'ambito del FEIS, e di altri investitori. La combinazione fra strumenti mira a aumentare il valore aggiunto della spesa dell'Unione, attraendo ulteriori risorse dagli investitori privati e a garantire la sostenibilità economica e finanziaria degli interventi cui è destinato il sostegno. ***In considerazione della complessità intrinseca di tali strumenti, il PECEI dovrebbe inoltre fornire orientamenti sulle migliori scelte e combinazioni di strumenti di finanziamento. Inoltre, essendo uno strumento orientato dal mercato che offre consulenza sugli investimenti in diversi settori del mercato, il PECEI dovrebbe, se del caso, anche fornire accesso alle competenze ad altri organismi di consulenza con conoscenze specialistiche pertinenti dei settori specifici del mercato. La promozione di un'ulteriore collaborazione fra il PECEI e gli altri organismi di consulenza sarà fondamentale per il successo del FEIS, soprattutto nelle aree e nelle nicchie di mercato che richiedono maggiore specializzazione e know-how.***

Or. en

Motivazione

The optimisation of the mix of funding and financing sources is, by its nature, discretionary and not an exact science. EIAH will therefore seek to provide "guidance" in this area. Editing changes are proposed to avoid the potential confusion with advice on financial market investment. EIB agrees with the concept of also leveraging specialised sector expertise from other entities through the EIAH where appropriate. Indeed, EIAH is already bringing in external expertise, for example, in market segment studies concerning space industries and innovation hubs to complement and leverage in-house knowledge.

Emendamento 74

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Date le potenzialità che presentano di aumentare l'efficienza dell'intervento del FEIS, è opportuno incoraggiare le operazioni di finanziamento misto che combinano forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione, **come** quelli disponibili nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa, e finanziamenti del gruppo BEI, compresi i finanziamenti erogati dalla BEI nell'ambito del FEIS, e di altri investitori. La combinazione fra strumenti mira a aumentare il valore aggiunto della spesa dell'Unione, attraendo ulteriori risorse dagli investitori privati e a garantire la sostenibilità economica e finanziaria degli interventi cui è destinato il sostegno.

Emendamento

(10) Date le potenzialità che presentano di aumentare l'efficienza dell'intervento del FEIS, è opportuno incoraggiare le operazioni di finanziamento misto che combinano forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione **a rischio non eccessivo, come alcuni di** quelli disponibili nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa, e finanziamenti del gruppo BEI, compresi i finanziamenti erogati dalla BEI nell'ambito del FEIS, e di altri investitori. La combinazione fra strumenti mira a aumentare il valore aggiunto della spesa dell'Unione, attraendo ulteriori risorse dagli investitori privati e a garantire la sostenibilità economica e finanziaria degli interventi cui è destinato il sostegno.

Or. it

Emendamento 75
Dominique Riquet, Pavel Telička, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) Al fine di migliorare le prestazioni del FEIS a livello sia nazionale sia regionale, è necessario intensificare la cooperazione tra la BEI, che gestisce il FEIS, e le banche nazionali di promozione.

Or. fr

Emendamento 76
Dominique Riquet, Pavel Telička, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento
Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 ter) È importante sottolineare che le norme vigenti in materia di flessibilità e attuazione del patto di stabilità e crescita^{1 bis} limitano la capacità degli Stati membri, nell'ambito del braccio preventivo e, in particolare, di quello correttivo del patto, di cofinanziare progetti cui partecipa anche il FEIS. È opportuno avviare un dibattito interistituzionale generale sull'opportunità o meno di modificare il trattamento riservato a tali contributi nazionali indiretti nell'applicazione del patto da parte della Commissione.

^{1 bis} COM(2015) 12 final.

Or. fr

Emendamento 77
Edward Czesak

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) È opportuno ampliare la gamma degli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS per incrementarne la diffusione nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni in transizione.

(11) È opportuno ampliare la gamma degli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS per incrementarne la diffusione nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni in transizione. **Al fine di contribuire all'obiettivo dell'Unione di coesione economica, sociale e territoriale e di ridurre le disparità regionali, mantenendo al contempo la natura orientata dal mercato del FEIS, l'equilibrio geografico del sostegno del**

FEIS deve essere migliorato in conformità delle linee guida sulla diversificazione e sulla concentrazione geografica e rafforzando il ruolo del PEI.

Or. en

Emendamento 78

Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

(11) È opportuno ampliare la gamma degli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS per incrementarne la diffusione nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni in transizione.

Emendamento

(11) È opportuno ampliare la gamma degli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS per incrementarne la diffusione nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni in transizione *e per incoraggiare la coesione sociale e regionale mediante la creazione di posti di lavoro di qualità e l'ampliamento e il miglioramento della base produttiva degli Stati membri, in particolare quelli maggiormente colpiti dalla crisi.*

Or. en

Emendamento 79

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

(11) È opportuno ampliare la gamma degli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS per incrementarne la diffusione nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni in transizione.

Emendamento

(11) È opportuno ampliare la gamma degli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS *nella misura in cui si tenga conto dei principi del trattato relativi alla coesione territoriale, sociale ed economica*, per incrementarne la diffusione nelle regioni meno sviluppate e

nelle regioni in transizione.

Or. it

Emendamento 80
Victor Negrescu, Eva Kaili

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione

(11) È opportuno ampliare la gamma degli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS per incrementarne la diffusione nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni in transizione.

Emendamento

(11) È opportuno ampliare la gamma degli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS per incrementarne la diffusione nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni in transizione ***garantendo una distribuzione equilibrata dei progetti in tutta l'Unione affinché tutti gli Stati membri abbiano accesso ai finanziamenti.***

Or. en

Emendamento 81
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione

(11) ***È opportuno ampliare la gamma degli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS per incrementarne la diffusione nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni in transizione.***

Emendamento

(11) ***Il FEIS deve essere pubblicizzato (e reso accessibile per i progetti di investimento) a una platea più ampia anche negli Stati membri che includono le regioni meno sviluppate e le regioni di transizione, per incrementarne la diffusione nelle suddette regioni.***

Or. de

Emendamento 82
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione

(11) È opportuno ampliare la gamma degli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS per incrementarne la diffusione nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni *in transizione*.

Emendamento

(11) È opportuno ampliare la gamma degli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS per incrementarne la diffusione nelle regioni meno sviluppate, *nelle regioni in transizione e nelle regioni che non sono in media europea per l'aumento del PIL.*

Or. it

Emendamento 83
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) Al fine di contribuire all'obiettivo dell'Unione di coesione economica, sociale e territoriale e di ridurre le disparità regionali, è urgentemente necessario migliorare l'equilibrio geografico del sostegno del FEIS garantendo l'effettiva attuazione della diversificazione geografica e potenziando il ruolo del PEI, compresa la creazione di cluster regionali decentrati di assistenza tecnica.

Or. en

Emendamento 84
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) *Ritiene che sia importante considerare quale fattore di rischio aggiuntivo il basso livello di sviluppo delle regioni in cui è attuato il progetto o da cui proviene il beneficiario, considerato l'obiettivo del Fondo europeo per gli investimenti strategici di destinare finanziamenti a progetti ad alto rischio.*

Or. ro

Emendamento 85

Victor Negrescu

Proposta di regolamento

Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 ter) *Invita a presentare una relazione di attività dettagliata sul conseguimento di questi obiettivi attraverso i progetti finanziati considerando i criteri supplementari in materia di assegnazione dei fondi relativi a elementi sociali, ambientali o ai settori di finanziamento europei.*

Or. ro

Emendamento 86

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) *Affinché il FEIS sia in grado di sostenere gli investimenti l'Unione dovrebbe fornire per l'intero periodo di investimento una garanzia ("garanzia*

soppresso

dell'Unione'') mai superiore a 26 000 000 000 EUR, di cui un massimo di 16 000 000 000 EUR disponibile anteriormente al 6 luglio 2018.

Or. it

Emendamento 87
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Nelle previsioni, una volta che alla garanzia dell'Unione si abbineranno i 7 500 000 000 EUR forniti dalla BEI, il sostegno del FEIS dovrebbe generare ulteriori investimenti della BEI e del FEI per un importo di 100 000 000 000 EUR. L'importo di 100 000 000 000 EUR sostenuto dal FEIS dovrebbe generare almeno 500 000 000 000 EUR di investimenti aggiuntivi nell'economia reale entro fine 2020.

soppresso

Or. it

Emendamento 88
Rosa D'Amato, David Borrelli

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Per finanziare parzialmente il contributo al fondo di garanzia dell'UE a carico del bilancio generale dell'Unione in vista degli investimenti supplementari, è opportuno operare uno storno dalla dotazione assegnata al meccanismo per collegare l'Europa (MCE) a norma del regolamento (UE) n. 1316/2013 del

soppresso

Parlamento europeo e del Consiglio⁴. Per agevolare la combinazione con il FEIS o con altri strumenti finanziari pertinenti, in particolare quelli dedicati all'efficienza energetica, è altresì opportuno stornare stanziamenti per 1 145 797 000 EUR dagli strumenti finanziari dell'MCE verso la parte riservata alle sovvenzioni del medesimo.

⁴ Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

Or. it

Emendamento 89
Miroslav Poche

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) Va notato che la rigorosa applicazione del Patto di stabilità e di crescita è ostacolata da alcuni Stati membri, in particolare da quelli che soffrono maggiormente la recente crisi finanziaria, poiché, per prendere parte al FEIS direttamente o indirettamente, dovrebbero contribuire tramite le proprie finanze pubbliche ai singoli progetti e alle singole piattaforme. Al fine di promuovere ulteriori contributi da parte degli Stati membri e delle autorità regionali e locali, tutti i contributi nazionali, diretti e indiretti, dovrebbero essere considerati come "una tantum" sulla base del Patto di stabilità e di crescita. Queste misure incoraggiano gli

Stati membri ad attuare le riforme necessarie e imprescindibili per consolidare la crescita delle economie locali.

Or. cs

Emendamento 90

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Lo sportello relativo alle PMI dovrebbe essere potenziato in considerazione della domanda eccezionale del mercato di finanziamenti alle PMI nell'ambito del FEIS, che si prevede continuerà. È opportuno prestare particolare attenzione alle imprese dell'economia sociale, anche sviluppando e impiegando strumenti nuovi.

Emendamento

(16) Lo sportello relativo alle PMI dovrebbe essere potenziato in considerazione della domanda eccezionale del mercato di finanziamenti alle PMI nell'ambito del FEIS, che si prevede continuerà. È opportuno prestare particolare attenzione alle imprese dell'economia sociale, anche sviluppando e impiegando strumenti nuovi. ***L'esperienza maturata, tuttavia, dimostra il forte incremento delle operazioni di finanziamento indiretto a favore delle PMI, con struttura estremamente opaca delle operazioni, e con fondi di investimento speculativi, orientati alla massimizzazione dei profitti a breve termine più che al sostegno all'economia reale e alle stesse PMI.***

Or. it

Emendamento 91

Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Lo sportello relativo alle PMI

Emendamento

(16) Lo sportello relativo alle PMI

dovrebbe essere potenziato in considerazione della domanda eccezionale del mercato di finanziamenti alle PMI nell'ambito del FEIS, **che si prevede continuerà**. È opportuno prestare particolare attenzione alle imprese dell'economia sociale, **anche sviluppando e impiegando strumenti nuovi**.

dovrebbe essere potenziato **con ulteriori risorse, nonché con le capacità di sostegno per le PMI del polo di consulenza**, in considerazione della domanda eccezionale del mercato di finanziamenti alle PMI nell'ambito del FEIS. È opportuno prestare particolare attenzione alle imprese dell'economia sociale.

Or. en

Emendamento 92 **Edward Czesak**

Proposta di regolamento **Considerando 17**

Testo della Commissione

(17) La BEI e il FEI dovrebbero provvedere a informare i beneficiari finali, PMI comprese, dell'esistenza del sostegno del FEIS in modo da migliorare la visibilità della garanzia dell'Unione concessa a norma del regolamento (UE) 2015/1017.

Emendamento

(17) La BEI e il FEI dovrebbero provvedere a informare i beneficiari finali, PMI comprese, dell'esistenza del sostegno del FEIS in modo da migliorare la visibilità della garanzia dell'Unione concessa a norma del regolamento (UE) 2015/1017. **Le informazioni sul sostegno del FEIS dovrebbero comparire in una posizione prominente nell'accordo di finanziamento, soprattutto nel caso di PMI, per aumentare la visibilità del FEIS come iniziativa dell'Unione.**

Or. en

Motivazione

Non esiste alcun logo del FEIS. Le operazioni sono operazioni della BEI e in quanto tali l'identità visiva del FEIS è rappresentata dai loghi combinati di BEI/FEI e della CE.

Emendamento 93 **Maria Spyraiki, Pascal Arimont, Cristian-Silviu Buşoi, Eva Kaili**

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione

(17) La BEI e il FEI dovrebbero provvedere a informare i beneficiari finali, PMI comprese, dell'esistenza del sostegno del FEIS in modo da migliorare la visibilità della garanzia dell'Unione concessa a norma del regolamento (UE) 2015/1017.

Emendamento

(17) La BEI e il FEI dovrebbero provvedere a informare i beneficiari finali, **start-up e** PMI comprese, dell'esistenza del sostegno del FEIS in modo da migliorare la visibilità della garanzia dell'Unione concessa a norma del regolamento (UE) 2015/1017.

Or. en

Emendamento 94
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) Per migliorare la trasparenza del FEIS, la BEI deve pubblicare tutte le informazioni e i risultati delle valutazioni di impatto relative alle operazioni condotte, spiegando inoltre il valore aggiunto e l'addizionalità per ogni singolo progetto finanziato e come questo contribuisca a conseguire gli obiettivi del FEIS e le strategie e gli obiettivi fondamentali di lungo termine dell'UE. Parimenti, la BEI deve pubblicare i dati statistici disaggregati relativi a ogni progetto finanziato, incluse le operazioni di prestito realizzate in ambito FEIS attraverso intermediari finanziari, le valutazioni ex ante ed ex post per ogni progetto, con una spiegazione dettagliata degli indicatori e dei criteri di selezione e valutazione utilizzati. Infine, è necessaria la pubblicazione dei dati oggettivi relativi ai posti di lavoro, diretti e indiretti, creati attraverso il FEIS anche nell'ottica del pilastro sociale che la Commissione

europea sta sviluppando.

Or. it

Emendamento 95

Victor Negrescu

Proposta di regolamento

Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) Esorta la Banca europea per gli investimenti a non trasformare il tasso di interesse dei finanziamenti concessi sotto forma di prestito in un elemento di dissuasione e di sovraccarico nei confronti dei beneficiari considerata l'importanza dello stanziamento dei finanziamenti a favore dei progetti e delle zone che presentano un elevato fattore di rischio; esorta la Banca europea per gli investimenti a incrementare la trasparenza per quanto concerne il tasso di interesse e le commissioni percepite per i progetti FEIS in tutta l'Unione europea e a garantire che non si trasformino in elementi di discriminazione tra le diverse categorie di beneficiari o tra le regioni.

Or. ro

Emendamento 96

Victor Negrescu

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) Al fine di migliorare la trasparenza delle operazioni del FEIS, nelle decisioni assunte, che sono rese pubbliche e accessibili, il comitato per gli investimenti dovrebbe illustrare i motivi per cui ritiene

(18) Al fine di migliorare la trasparenza delle operazioni del FEIS, nelle decisioni assunte, che sono rese pubbliche e accessibili, il comitato per gli investimenti dovrebbe illustrare i motivi per cui ritiene

opportuno concedere la garanzia dell'Unione a una data operazione, soffermandosi in particolare sul rispetto del criterio dell'addizionalità. Non appena è sottoscritta un'operazione coperta dalla garanzia dell'Unione il quadro di indicatori di valutazione dovrebbe essere reso pubblico.

opportuno concedere la garanzia dell'Unione a una data operazione, soffermandosi in particolare sul rispetto del criterio dell'addizionalità. Non appena è sottoscritta un'operazione coperta dalla garanzia dell'Unione il quadro di indicatori di valutazione dovrebbe essere reso pubblico. ***Chiede una maggiore trasparenza del sistema di punteggio e di valutazione dei progetti attraverso la presentazione pubblica delle relazioni di valutazione e dei criteri in base ai quali un progetto è stato approvato o respinto.***

Or. ro

Emendamento 97

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Al fine di migliorare la trasparenza delle operazioni del FEIS, nelle decisioni assunte, che sono rese pubbliche e accessibili, il comitato per gli investimenti dovrebbe illustrare i motivi per cui ritiene opportuno concedere la garanzia dell'Unione a una data operazione, soffermandosi in particolare sul rispetto del criterio dell'addizionalità. Non appena è **sottoscritta** un'operazione coperta dalla garanzia dell'Unione il quadro di indicatori di valutazione dovrebbe essere reso pubblico.

Emendamento

(18) Al fine di migliorare la trasparenza delle operazioni del FEIS, nelle decisioni assunte, che sono rese pubbliche e accessibili, il comitato per gli investimenti dovrebbe illustrare i motivi per cui ritiene opportuno concedere la garanzia dell'Unione a una data operazione, soffermandosi in particolare sul rispetto del criterio dell'addizionalità. Non appena è **stata valutata** un'operazione coperta dalla garanzia dell'Unione, **a esclusione delle informazioni sensibili sotto il profilo commerciale**, il quadro di indicatori di valutazione dovrebbe essere reso pubblico.

Or. en

Emendamento 98

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Al fine di migliorare la trasparenza delle operazioni del FEIS, nelle decisioni assunte, che sono rese pubbliche e accessibili, il comitato per gli investimenti dovrebbe illustrare i motivi per cui ritiene opportuno concedere la garanzia dell'Unione a una data operazione, soffermandosi in particolare sul rispetto del criterio dell'addizionalità. Non appena è sottoscritta un'operazione coperta dalla garanzia dell'Unione il quadro di indicatori di valutazione dovrebbe essere reso pubblico.

Emendamento

(18) Al fine di migliorare la trasparenza delle operazioni del FEIS, nelle decisioni assunte, che sono rese pubbliche e accessibili, il comitato per gli investimenti dovrebbe illustrare i motivi per cui ritiene opportuno concedere la garanzia dell'Unione a una data operazione, soffermandosi in particolare sul rispetto del criterio dell'addizionalità. Non appena è sottoscritta un'operazione coperta dalla garanzia dell'Unione il quadro di indicatori di valutazione dovrebbe essere reso pubblico **sulla pagina iniziale della BEI dedicata al FEIS.**

Or. de

Emendamento 99

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Al fine di migliorare la trasparenza delle operazioni del FEIS, nelle decisioni assunte, che sono rese pubbliche e accessibili, il comitato per gli investimenti dovrebbe illustrare i motivi per cui ritiene opportuno concedere la garanzia dell'Unione a una data operazione, soffermandosi in particolare sul rispetto del criterio dell'addizionalità. Non appena è **sottoscritta** un'operazione coperta dalla garanzia dell'Unione il quadro di indicatori di valutazione dovrebbe essere reso pubblico.

Emendamento

(18) Al fine di migliorare la trasparenza delle operazioni del FEIS, nelle decisioni assunte, che sono rese pubbliche e accessibili, il comitato per gli investimenti dovrebbe illustrare i motivi per cui ritiene opportuno concedere la garanzia dell'Unione a una data operazione, soffermandosi in particolare sul rispetto del criterio dell'addizionalità. Non appena è **approvata** un'operazione coperta dalla garanzia dell'Unione il quadro di indicatori di valutazione dovrebbe essere reso pubblico.

Or. en

Emendamento 100

Victor Negrescu

Proposta di regolamento

Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bis) *Invita a tradurre tutto il materiale informativo o che costituisce parte integrante della procedura di finanziamento in tutte le lingue degli Stati membri al fine di agevolare l'informazione e l'accesso a livello locale.*

Or. ro

Emendamento 101

Maria Spyraiki, Pascal Arimont, Cristian-Silviu Buşoi, Eva Kaili

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21) È opportuno potenziare il polo europeo di consulenza sugli investimenti concentrandone le attività sui bisogni cui le disposizioni attuali non danno una risposta adeguata. Il PECEI dovrebbe prestare particolare attenzione al sostegno alla predisposizione di progetti che interessano due o più Stati membri e di progetti che concorrono al conseguimento degli obiettivi della COP21. Al di là dell'obiettivo di muovere dagli attuali servizi di consulenza della BEI e della Commissione per affermarsi come polo unico di consulenza tecnica sul finanziamento di progetti nell'Unione, il PECEI dovrebbe altresì concorrere attivamente al conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del FEIS e sostenere ove necessario la BEI nella generazione di progetti. Dovrebbe inoltre contribuire attivamente all'istituzione di piattaforme di

(21) È opportuno potenziare il polo europeo di consulenza sugli investimenti concentrandone le attività sui bisogni cui le disposizioni attuali non danno una risposta adeguata. Il PECEI dovrebbe prestare particolare attenzione al sostegno alla predisposizione di progetti che interessano due o più Stati membri e di progetti che concorrono al conseguimento degli obiettivi della COP21. Al di là dell'obiettivo di muovere dagli attuali servizi di consulenza della BEI e della Commissione per affermarsi come polo unico di consulenza tecnica sul finanziamento di progetti nell'Unione, il PECEI dovrebbe altresì concorrere attivamente al conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del FEIS e sostenere ove necessario la BEI nella generazione di progetti **rafforzando la sua presenza a livello locale in paesi con capacità limitata ma con elevato**

investimento e prestare consulenza sulla combinazione di altre fonti di finanziamento dell'Unione con il FEIS.

potenziale di investimento. Dovrebbe inoltre *collaborare* attivamente *con le banche nazionali di promozione istituite, lavorare con la Commissione al fine di agevolare gli Stati membri nell'istituzione delle banche nazionali di promozione*, contribuire all'istituzione di piattaforme di investimento *settoriali o regionali* e prestare consulenza sulla combinazione di altre fonti di finanziamento dell'Unione con il FEIS.

Or. en

Emendamento 102

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

(21) È opportuno potenziare il polo europeo di consulenza sugli investimenti concentrandone le attività sui bisogni cui le disposizioni attuali non danno una risposta adeguata. Il PEI dovrebbe prestare particolare attenzione al sostegno alla predisposizione di progetti che interessano due o più Stati membri e **di progetti** che concorrono al conseguimento degli obiettivi della COP21. Al di là dell'obiettivo di muovere dagli attuali servizi di consulenza della BEI e della Commissione per affermarsi come polo unico di consulenza tecnica sul finanziamento di progetti nell'Unione, il PEI dovrebbe altresì concorrere attivamente al conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del FEIS e sostenere ove necessario la BEI nella generazione di progetti. Dovrebbe inoltre contribuire attivamente all'istituzione di piattaforme di investimento e prestare consulenza sulla combinazione di altre fonti di

Emendamento

(21) È opportuno potenziare il polo europeo di consulenza sugli investimenti **mediante una maggiore accessibilità e trasparenza**, concentrandone le attività sui bisogni cui le disposizioni attuali non danno una risposta adeguata: il PEI dovrebbe prestare particolare attenzione al sostegno alla predisposizione di progetti che **garantiscono reale addizionalità, che** interessano due o più Stati membri e che concorrono al conseguimento degli obiettivi della COP21. Al di là dell'obiettivo di muovere dagli attuali servizi di consulenza della BEI e della Commissione per affermarsi come polo unico di consulenza tecnica sul finanziamento di progetti nell'Unione, il PEI dovrebbe altresì concorrere attivamente al conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del FEIS e sostenere ove necessario la BEI nella generazione **e successivamente nell'aggregazione** di progetti, **per esempio nel settore dell'efficienza energetica**.

finanziamento dell'Unione con il FEIS.

Dovrebbe inoltre contribuire attivamente all'istituzione di piattaforme di investimento e prestare consulenza sulla combinazione di altre fonti di finanziamento dell'Unione con il FEIS, ***nonché informare in merito ai rispettivi criteri di ammissibilità che tali fondi devono rispettare.***

Or. en

Emendamento 103
Victor Negrescu, Eva Kaili

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione

(21) È opportuno potenziare il polo europeo di consulenza sugli investimenti concentrandone le attività sui bisogni cui le disposizioni attuali non danno una risposta adeguata. Il PEI dovrebbe prestare particolare attenzione al sostegno alla predisposizione di progetti che interessano due o più Stati membri e di progetti che concorrono al conseguimento degli obiettivi della COP21. Al di là dell'obiettivo di muovere dagli attuali servizi di consulenza della BEI e della Commissione per affermarsi come polo unico di consulenza tecnica sul finanziamento di progetti nell'Unione, il PEI dovrebbe altresì concorrere attivamente al conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del FEIS e sostenere ove necessario la BEI nella generazione di progetti. Dovrebbe inoltre contribuire attivamente all'istituzione di piattaforme di investimento e prestare consulenza sulla combinazione di altre fonti di finanziamento dell'Unione con il FEIS.

Emendamento

(21) È opportuno potenziare il polo europeo di consulenza sugli investimenti concentrandone le attività sui bisogni cui le disposizioni attuali non danno una risposta adeguata. Il PEI dovrebbe prestare particolare attenzione al sostegno alla predisposizione di progetti che interessano due o più Stati membri e di progetti che concorrono al conseguimento degli obiettivi della COP21. Al di là dell'obiettivo di muovere dagli attuali servizi di consulenza della BEI e della Commissione per affermarsi come polo unico di consulenza tecnica sul finanziamento di progetti nell'Unione, il PEI dovrebbe altresì concorrere attivamente al conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del FEIS e sostenere ove necessario la BEI nella generazione di progetti, ***nonché tenere conto delle specificità degli Stati membri come la maturità dei mercati finanziari, l'esperienza limitata nell'impiego di strumenti finanziari complessi e ostacoli specifici relativi allo sviluppo e all'attuazione dei progetti.*** Dovrebbe inoltre contribuire attivamente all'istituzione di piattaforme di

investimento e prestare consulenza sulla combinazione di altre fonti di finanziamento dell'Unione con il FEIS.

Or. en

Emendamento 104

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

(21) È opportuno potenziare il polo europeo di consulenza sugli investimenti concentrandone le attività sui bisogni cui le disposizioni attuali non danno una risposta adeguata. Il PEI dovrebbe prestare particolare attenzione al sostegno alla predisposizione di progetti che interessano due o più Stati membri ***e di progetti che concorrono al conseguimento degli obiettivi della COP21.*** Al di là dell'obiettivo di muovere dagli attuali servizi di consulenza della BEI e della Commissione per affermarsi come polo unico di consulenza tecnica sul finanziamento di progetti nell'Unione, il PEI dovrebbe altresì concorrere attivamente al conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del FEIS e sostenere ove necessario la BEI nella generazione di progetti. Dovrebbe inoltre contribuire attivamente all'istituzione di piattaforme di investimento e prestare consulenza sulla combinazione di altre fonti di finanziamento dell'Unione con il FEIS.

Emendamento

(21) È opportuno potenziare il polo europeo di consulenza sugli investimenti concentrandone le attività sui bisogni cui le disposizioni attuali non danno una risposta adeguata. Il PEI dovrebbe prestare particolare attenzione al sostegno alla predisposizione di progetti che interessano due o più Stati membri. Al di là dell'obiettivo di muovere dagli attuali servizi di consulenza della BEI e della Commissione per affermarsi come polo unico di consulenza tecnica sul finanziamento di progetti nell'Unione, il PEI dovrebbe altresì concorrere attivamente al conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del FEIS e sostenere ove necessario la BEI nella generazione di progetti. Dovrebbe inoltre contribuire attivamente all'istituzione di piattaforme di investimento e prestare consulenza sulla combinazione di altre fonti di finanziamento dell'Unione con il FEIS. ***Osserva tuttavia che il PEI ha già trattato circa 230 domande provenienti da 27 Stati membri e il PPIE ha già pubblicato oltre 100 progetti di investimento dall'avvio delle attività il 1° giugno 2016.***

Or. en

Emendamento 105
Xabier Benito Ziluaga

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione

(21) È opportuno potenziare il polo europeo di consulenza sugli investimenti concentrandone le attività sui bisogni cui le disposizioni attuali non danno una risposta adeguata. Il PECCI dovrebbe prestare particolare attenzione al sostegno alla predisposizione di progetti che interessano **due o più Stati membri** e di progetti che concorrono **al conseguimento degli** obiettivi della COP21. Al di là dell'obiettivo di muovere dagli attuali servizi di consulenza della BEI e della Commissione per affermarsi come polo unico di consulenza tecnica sul finanziamento di progetti nell'Unione, il PECCI dovrebbe altresì concorrere attivamente al conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del FEIS e sostenere ove necessario la BEI nella generazione di progetti. Dovrebbe inoltre contribuire attivamente all'istituzione di piattaforme di investimento e prestare consulenza sulla combinazione di altre fonti di finanziamento dell'Unione con il FEIS.

Emendamento

(21) È opportuno potenziare il polo europeo di consulenza sugli investimenti concentrandone le attività sui bisogni cui le disposizioni attuali non danno una risposta adeguata. Il PECCI dovrebbe prestare particolare attenzione al sostegno alla predisposizione di progetti che interessano **le PMI** e di progetti che concorrono **alla creazione di posti di lavoro di qualità in linea con gli** obiettivi della COP21. Al di là dell'obiettivo di muovere dagli attuali servizi di consulenza della BEI e della Commissione per affermarsi come polo unico di consulenza tecnica sul finanziamento di progetti nell'Unione, il PECCI dovrebbe altresì concorrere attivamente al conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del FEIS e sostenere ove necessario la BEI nella generazione di progetti. Dovrebbe inoltre contribuire attivamente all'istituzione di piattaforme di investimento e prestare consulenza sulla combinazione di altre fonti di finanziamento dell'Unione con il FEIS **al fine di massimizzare il numero di progetti, il numero di beneficiari e le ripercussioni sulla creazione di posti di lavoro.**

Or. en

Emendamento 106
Anne Sander

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione

(21) È opportuno potenziare il polo europeo di consulenza sugli investimenti concentrandone le attività sui bisogni cui le disposizioni attuali non danno una risposta adeguata. Il PECCI dovrebbe prestare particolare attenzione al sostegno alla predisposizione di progetti che interessano due o più Stati membri e di progetti che concorrono al conseguimento degli obiettivi della COP21. Al di là dell'obiettivo di muovere dagli attuali servizi di consulenza della BEI e della Commissione per affermarsi come polo unico di consulenza tecnica sul finanziamento di progetti nell'Unione, il PECCI dovrebbe altresì concorrere attivamente al conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del FEIS e sostenere ove necessario la BEI nella generazione di progetti. Dovrebbe inoltre contribuire attivamente all'istituzione di piattaforme di investimento e prestare consulenza sulla combinazione di altre fonti di finanziamento dell'Unione con il FEIS.

Emendamento

(21) È opportuno potenziare il polo europeo di consulenza sugli investimenti concentrandone le attività sui bisogni cui le disposizioni attuali non danno una risposta adeguata. Il PECCI dovrebbe prestare particolare attenzione al sostegno alla predisposizione di progetti che interessano due o più Stati membri – ***in particolare nelle zone di frontiera*** – e di progetti che concorrono al conseguimento degli obiettivi della COP21. Al di là dell'obiettivo di muovere dagli attuali servizi di consulenza della BEI e della Commissione per affermarsi come polo unico di consulenza tecnica sul finanziamento di progetti nell'Unione, il PECCI dovrebbe altresì concorrere attivamente al conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del FEIS e sostenere ove necessario la BEI nella generazione di progetti. Dovrebbe inoltre contribuire attivamente all'istituzione di piattaforme di investimento e prestare consulenza sulla combinazione di altre fonti di finanziamento dell'Unione con il FEIS.

Or. fr

Emendamento 107

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

(21) È opportuno potenziare il polo europeo di consulenza sugli investimenti concentrandone le attività sui bisogni cui le disposizioni attuali non danno una risposta adeguata. Il PECCI dovrebbe prestare ***particolare*** attenzione al sostegno alla predisposizione di progetti che interessano

Emendamento

(21) È opportuno potenziare il polo europeo di consulenza sugli investimenti concentrandone le attività sui bisogni cui le disposizioni attuali non danno una risposta adeguata. Il PECCI dovrebbe ***altresì*** prestare attenzione al sostegno alla predisposizione di progetti che interessano due o più Stati

due o più Stati membri e di progetti che concorrono al conseguimento degli obiettivi della COP21. Al di là dell'obiettivo di muovere dagli attuali servizi di consulenza della BEI e della Commissione per affermarsi come polo unico di consulenza tecnica sul finanziamento di progetti nell'Unione, il PEI dovrebbe altresì concorrere attivamente al conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del FEIS e sostenere ove necessario la BEI nella generazione di progetti. Dovrebbe inoltre contribuire attivamente all'istituzione di piattaforme di investimento e prestare consulenza sulla combinazione di altre fonti di finanziamento dell'Unione con il FEIS.

membri e di progetti che concorrono al conseguimento degli obiettivi della COP21. Al di là dell'obiettivo di muovere dagli attuali servizi di consulenza della BEI e della Commissione per affermarsi come polo unico di consulenza tecnica sul finanziamento di progetti nell'Unione, il PEI dovrebbe altresì concorrere attivamente al conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del FEIS e sostenere ove necessario la BEI nella generazione di progetti. Dovrebbe inoltre contribuire attivamente all'istituzione di piattaforme di investimento e prestare consulenza sulla combinazione di altre fonti di finanziamento dell'Unione con il FEIS.

Or. de

Emendamento 108

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Proposta di regolamento

Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 bis) Ricorda che il polo di consulenza è stato istituito per aiutare i promotori dei progetti a sviluppare i propri progetti in modo che rispettino i criteri di ammissibilità ai sensi del regolamento sul FEIS; invita la BEI, il FEIS e il polo di consulenza a dare priorità alla comunicazione efficiente ed efficace con i promotori al fine di massimizzare i vantaggi che questi ultimi possano apportare nel superamento degli ostacoli agli investimenti.

Or. en

Emendamento 109

Clare Moody

Proposta di regolamento

Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 bis) *La Commissione dovrebbe individuare fonti alternative di finanziamento per qualsiasi futura proroga del FEIS oltre l'attuale quadro finanziario pluriennale e nessun altro finanziamento dovrebbe essere deviato dal regolamento (UE) n. 1291/2013, in vista delle sfide che si profilano per la posizione dell'Europa quale leader globale nel settore della scienza, della ricerca e della scoperta.*

Or. en

Emendamento 110

Victor Negrescu

Proposta di regolamento

Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 bis) *Esorta a incrementare i finanziamenti assegnati al consiglio consultivo al fine di creare uffici e servizi di consulenza a disposizione di tutti gli Stati membri per migliorare il tasso di accesso, comprendere le specificità nazionali e regionali e migliorare l'informazione e la comunicazione in merito al FEIS.*

Or. ro

Emendamento 111

Victor Negrescu, Eva Kaili

Proposta di regolamento
Considerando 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 ter) *È opportuno chiarire ulteriormente la definizione dei poteri e delle responsabilità della piattaforma europea di consulenza in materia di investimenti, del comitato direttivo e del comitato per gli investimenti.*

Or. en

Emendamento 112
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta di regolamento
Considerando 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 ter) *Osserva che un'entità può ricevere risorse sia dai fondi SIE sia dal FEIS per lo stesso progetto purché se ne soddisfino le rispettive condizioni, sottolinea che questa pratica dà adito a confusione, malintesi e possibili abusi; incarica la Commissione di effettuare indagini e riferire in merito a tali progetti; invita la Commissione ad adottare le misure necessarie nei confronti di eventuali abusi dei fondi SIE e delle risorse del FEIS per fini politici; invita la Commissione a esaminare e controllare eventuali legami tra progetti e politici e gruppi di pressione politici.*

Or. en

Emendamento 113
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Considerando 21 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 quater) *Valuta positivamente la possibilità di fornire determinati finanziamenti attraverso il FEIS in regime di partecipazione ai progetti finanziati; dato che determinati finanziamenti possono essere forniti in questa forma, ritiene opportuno integrare tale sistema anche nei progetti pubblici presentati per il finanziamento.*

Or. ro

Emendamento 114

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta di regolamento

Articolo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Il regolamento (UE) 2015/1017 è così modificato:

Il regolamento (UE) 2015/1017 *termina i propri effetti secondo le scadenze previste dal regolamento stesso, ma viene* così modificato:

Or. it

Emendamento 115

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

(1) *l'articolo 4, paragrafo 2, è così modificato:*

soppresso

a) *alla lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:*

"ii) l'importo, non inferiore a 7 500 000 000 EUR in garanzie o contanti, e i termini del contributo finanziario che deve essere fornito dalla BEI mediante il FEIS;"

b) alla lettera c), il punto i) è sostituito dal seguente:

"i) a norma dell'articolo 11, disposizioni precise sulla prestazione della garanzia dell'Unione, ivi comprese le modalità di copertura, la copertura definita dei portafogli di determinati tipi di strumenti e i rispettivi eventi che determinano l'eventuale attivazione della garanzia dell'Unione;"

Or. it

Motivazione

Tale soppressione è necessaria al fine di mantenere la situazione allo stato attuale.

Emendamento 116

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 5 - paragrafo 1 - comma 2

Testo in vigore

Si considera che i progetti sostenuti dal FEIS, ***oltre a mirare a creare occupazione e una crescita sostenibile, assicurino addizionalità se presentano*** un rischio corrispondente a quello delle attività speciali della BEI quali definite all'articolo 16 dello statuto della BEI e nelle linee guida della BEI sulle politiche in materia di rischi di credito.

Emendamento

(1 bis) all'articolo 5, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

I progetti sostenuti dal FEIS ***non sono considerati progetti rispondenti al criterio di addizionalità unicamente sulla base di un profilo di rischio corrispondente a quello delle attività speciali della BEI quali definite all'articolo 16 dello statuto della BEI e nelle linee guida della BEI sulle politiche in materia di rischi di credito, ma solo se rispettano anche i criteri di addizionalità:***

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R1017&from=IT>)

Emendamento 117

Rosa D'Amato, David Borrelli

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma da 3 a 5

Testo della Commissione

Emendamento

(2) all'articolo 5, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

soppresso

"Per fare meglio fronte ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali, le attività speciali della BEI sostenute dal FEIS presentano generalmente caratteristiche quali subordinazione, partecipazione a strumenti di condivisione del rischio, transnazionalità, esposizione a rischi specifici o altri aspetti caratterizzanti descritti in maggiore dettaglio nell'allegato II.

I progetti della BEI che presentano un rischio inferiore al rischio minimo relativo alle attività speciali della BEI possono essere parimenti sostenuti dal FEIS se è richiesto l'impiego della garanzia dell'Unione per garantire l'addizionalità quale definita al primo comma.

Si considera che assicurino addizionalità anche i progetti sostenuti dal FEIS vertenti su infrastrutture fisiche di collegamento tra due o più Stati membri o sull'estensione di infrastrutture fisiche o dei servizi ad esse connessi da uno Stato membro a uno o più altri Stati membri.";

Emendamento 118

Maria Spyraiki, Pascal Arimont, Cristian-Silviu Buşoi, Eva Kaili

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 5 - paragrafo 1 - comma 3

Testo della Commissione

Per fare meglio fronte **ai** fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali, le attività speciali della BEI sostenute dal FEIS presentano generalmente caratteristiche quali subordinazione, partecipazione a strumenti di condivisione del rischio, transnazionalità, esposizione a rischi specifici o altri aspetti caratterizzanti descritti in maggiore dettaglio nell'allegato II.

Emendamento

Per fare meglio fronte ***all'inefficienza economica e finanziaria, compresi i*** fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali, ***le discrepanze nella capacità di investimento degli Stati membri riflesse nei diversi premi di rischio, nella leva finanziaria delle frizioni o nel debole effetto moltiplicatore degli investimenti, oltre ai complicati progetti multinazionali e transfrontalieri e all'assenza di assunzione dei rischi, soprattutto in materia di ricerca, innovazione e nuove tecnologie, nonché infrastrutture nuove e tradizionali, le*** attività speciali della BEI sostenute dal FEIS presentano generalmente caratteristiche quali subordinazione, partecipazione a strumenti di condivisione del rischio, ***oltre a regimi di garanzia di prima perdita solo se combinate con risorse di bilancio dell'UE e/o nazionali,*** transnazionalità, esposizione a rischi specifici o altri aspetti caratterizzanti descritti in maggiore dettaglio nell'allegato II.

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R1017&from=IT>)

Emendamento 119

Edward Czesak

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 5 - paragrafo 1 - comma 3

Testo della Commissione

Per fare meglio fronte **ai** fallimenti del mercato **o a** situazioni di investimento subottimali, le attività speciali della BEI sostenute dal FEIS presentano generalmente caratteristiche quali subordinazione, partecipazione a strumenti di condivisione del rischio, transnazionalità, esposizione a rischi specifici o altri aspetti caratterizzanti descritti in maggiore dettaglio nell'allegato II.

Emendamento

Per fare meglio fronte **all'inefficienza economica e finanziaria, compresi i** fallimenti del mercato, situazioni di investimento subottimali, **le discrepanze nella capacità di investimento degli Stati membri riflesse nei diversi premi di rischio, nella leva finanziaria delle frizioni o nel debole effetto moltiplicatore degli investimenti, oltre ai complicati progetti multinazionali e transfrontalieri e all'assenza di assunzione dei rischi, soprattutto in materia di ricerca, innovazione e nuove tecnologie, nonché infrastrutture nuove e tradizionali,** le attività speciali della BEI sostenute dal FEIS presentano generalmente caratteristiche quali subordinazione, partecipazione a strumenti di condivisione del rischio, **oltre a regimi di garanzia di prima perdita solo se combinate con risorse di bilancio dell'UE e/o nazionali,** transnazionalità, esposizione a rischi specifici o altri aspetti caratterizzanti descritti in maggiore dettaglio nell'allegato II.

Or. en

Motivazione

Le risorse di bilancio dell'UE e/o nazionali sono necessarie per estendere ulteriormente l'impiego dei regimi di garanzia di prima perdita (per esempio la combinazione di fondi FEIS-SIE in piattaforme di investimento strutturate come fondi a più livelli) nei casi in cui è presente un disallineamento del rischio-rendimento finanziario per gli investitori, anche se i progetti che necessitano di finanziamenti produrrebbero rendimenti economici e sociali molto elevati. In sintesi, il FEIS non sarà la tranche di primo rischio, ma piuttosto i fondi SIE o le risorse di bilancio dell'UE/nazionali possono fornire la tranche di primo rischio per il supporto del credito del FEIS che, a sua volta, sarà subordinato ad altri finanziatori.

Emendamento 120

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 5 - paragrafo 1 - comma 3

Testo della Commissione

Per fare meglio fronte ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali, le attività speciali della BEI sostenute dal FEIS presentano generalmente caratteristiche **quali subordinazione, partecipazione a strumenti di condivisione del rischio, transnazionalità, esposizione a rischi specifici o altri aspetti caratterizzanti descritti** in maggiore dettaglio nell'allegato II.

Emendamento

Per fare meglio fronte ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali, le attività speciali della BEI sostenute dal FEIS presentano generalmente caratteristiche **descritte** in maggiore dettaglio nell'allegato II.

(Il presente emendamento modifica il nuovo testo proposto dalla Commissione in aggiunta all'articolo 5, paragrafo 1, punto 1 (nuovo))

Or. en

Emendamento 121

Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 5 - paragrafo 1 - comma 3

Testo della Commissione

Per fare meglio fronte ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali, **le attività speciali della BEI sostenute dal FEIS presentano generalmente caratteristiche quali subordinazione, partecipazione a strumenti di condivisione del rischio, transnazionalità, esposizione a rischi specifici o altri aspetti caratterizzanti descritti in maggiore dettaglio nell'allegato II.**

Emendamento

Per fare meglio fronte ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali, **il FEIS massimizza il numero di progetti volti a ottimizzare il numero dei beneficiari e il potenziale effetto leva. A tal fine, almeno un terzo del totale delle garanzie sarà impiegato a sostegno delle MPMI e delle cooperative.**

Emendamento 122

Dominique Riquet, Pavel Telička, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La BEI interviene nel quadro delle attività speciali di cui al primo comma – in via obbligatoria, nel caso della combinazione (blending), o laddove necessario e pertinente, negli altri casi – fornendo garanzie di prima perdita, al fine di ottimizzare l'addizionalità del meccanismo del FEIS e mobilitare una maggiore quantità di fondi privati.

Or. fr

Emendamento 123

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 5 - paragrafo 1 - comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

I progetti della BEI che presentano un rischio inferiore al rischio minimo relativo alle attività speciali della BEI possono essere parimenti sostenuti dal FEIS se è richiesto l'impiego della garanzia dell'Unione per garantire l'addizionalità quale definita al primo comma.

soppresso

Or. en

Emendamento 124
Xabier Benito Ziluaga

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 5 - paragrafo 1 - comma 4

Testo della Commissione

I progetti della BEI che presentano un rischio inferiore al rischio minimo relativo alle attività speciali della BEI possono essere parimenti sostenuti dal FEIS se è richiesto l'impiego della garanzia dell'Unione per garantire l'addizionalità quale definita al primo comma.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 125

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 5 - paragrafo 1 - comma 4

Testo della Commissione

I progetti della BEI che presentano un rischio inferiore al rischio minimo relativo alle attività speciali della BEI possono essere parimenti sostenuti dal FEIS se è richiesto l'impiego della garanzia dell'Unione per garantire l'addizionalità quale definita al primo comma."

Emendamento

La BEI rivede la propria metodologia di valutazione del rischio al fine di integrare ulteriori elementi ai criteri finanziari. L'addizionalità dovrebbe essere altresì connessa alla natura innovativa e ai benefici sociali e ambientali a lungo termine del progetto e alle loro esigenze di finanziamento potenzialmente a più lungo termine e a rischio più elevato."

Or. en

Emendamento 126
Edward Czesak

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 5 - paragrafo 1 - comma 4

Testo della Commissione

I progetti della BEI che presentano un rischio inferiore al rischio minimo relativo alle attività speciali della BEI possono essere **parimenti** sostenuti dal FEIS **se è richiesto** l'impiego della garanzia dell'Unione per garantire l'addizionalità quale definita al primo comma.

Emendamento

I progetti della BEI che presentano un rischio inferiore al rischio minimo relativo alle attività speciali della BEI **non** possono essere sostenuti dal FEIS **a meno che non sia necessario** l'impiego della garanzia dell'Unione per garantire l'addizionalità quale definita al primo comma del presente paragrafo **e purché tali progetti non possano essere finanziati a migliori condizioni mediante altre fonti di finanziamento**.

Or. en

Motivazione

Si suggerisce di impiegare termini diversi per maggiore chiarezza.

Emendamento 127
Christian Ehler, Eva Kaili, Pervenche Berès

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di raggiungere al meglio settori in cui la domanda di finanziamento non può essere adeguatamente soddisfatta dal mercato privato e in cui la natura e la dimensione delle operazioni e dei requisiti

di prestito non rendono possibile accedere ai finanziamenti mediante le classiche attività della BEI, il FEIS sostiene altresì meccanismi finanziari settoriali, in particolare per le industrie culturali e creative, previsti nell'ambito dei programmi quadro dell'Unione quali il meccanismo di garanzia all'interno del programma Europa creativa offrendo garanzie di apporti complementari e prefinanziamenti di tali meccanismi.

Or. en

Motivazione

Il FEIS dovrebbe aiutare le PMI a colmare la carenza di capitali e puntare tipicamente su progetti che presentano un profilo di rischio più elevato di quello dei progetti sostenuti tramite le operazioni ordinarie della BEI; le industrie culturali e creative sono state elencate come prioritarie; tuttavia fino a maggio 2016 non era stato concesso alcun finanziamento per progetti in dette industrie che sono principalmente PMI con un livello di rischio più elevato. Invita pertanto la BEI ad affrontare la carenza di finanziamenti a titolo del FEIS per le industrie culturali e creative esaminando l'interazione con il programma Europa creativa e il meccanismo di garanzia al fine di concedere prestiti idonei per le industrie culturali e creative.

Emendamento 128

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 5 - paragrafo 1 - comma 5

Testo della Commissione

Si considera che assicurino addizionalità anche i progetti sostenuti dal FEIS vertenti su infrastrutture fisiche di collegamento tra due o più Stati membri o sull'estensione di infrastrutture fisiche o dei servizi ad esse connessi da uno Stato membro a uno o più altri Stati membri.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 129

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 5 - paragrafo 1 - comma 5

Testo della Commissione

Si considera che assicurino addizionalità **anche** i progetti **sostenuti dal FEIS** vertenti su infrastrutture fisiche di collegamento tra due o più Stati membri o sull'estensione di infrastrutture fisiche o dei servizi ad esse connessi da uno Stato membro a uno o più altri Stati membri.

Emendamento

Non si considera che assicurino addizionalità **in quanto tale** i progetti vertenti su infrastrutture fisiche di collegamento tra due o più Stati membri o sull'estensione di infrastrutture fisiche o dei servizi ad esse connessi da uno Stato membro a uno o più altri Stati membri, **a meno che non generino benefici sociali e ambientali a lungo termine; il comitato per gli investimenti garantisce che nella procedura di selezione si proceda alla verifica di tale reale addizionalità.**

Or. en

Emendamento 130

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 5 - paragrafo 2 - comma 2

Testo in vigore

Qualora il livello di rischio lo richieda, si ricorrerà in maniera più ampia ad attività speciali della BEI a norma del presente regolamento rispetto a prima dell'entrata in vigore del regolamento medesimo. È questo il caso, in particolare, degli Stati

Emendamento

(2 bis) all'articolo 5, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

Per ciascun progetto approvato nell'ambito del FEIS occorre una motivazione giustificata e verificabile di addizionalità da parte del comitato direttivo. Pertanto, la valutazione dell'addizionalità di singoli progetti deve

membri in cui prima dell'entrata in vigore del presente regolamento non si è fatto ricorso ad attività speciali della BEI, o lo si è fatto solo in via eccezionale, per consentire l'attuazione di operazioni e progetti addizionali nonché finanziamenti addizionali da parte della BEI e di banche o istituti nazionali di promozione o di piattaforme d'investimento."

essere dettagliata, in particolare in merito ai fallimenti di mercato affrontati."

Or. en

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R1017&from=IT>

Emendamento 131

Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) all'articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo:

2 bis. A tal fine, il FEIS valuta le prestazioni ambientali e sociali di ciascun progetto sostenuto per non basare i criteri di addizionalità solo su variabili finanziarie o di rischio ma anche sul loro impatto sociale e ambientale.

Or. en

Emendamento 132

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) all'articolo 6, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

Il comitato per gli investimenti deve garantire che i progetti generali contemplati dalla garanzia dell'UE promuovano la coesione sociale e regionale europea.

Or. en

Emendamento 133

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera -a (nuova)

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 7 – paragrafo 8 – lettera d

Testo in vigore

Emendamento

"d) infrastrutture delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;"

(-a) il testo della lettera d) è modificato come segue:

"d) infrastrutture delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione quali tecnologie blockchain efficienti dal punto di vista energetico per creare incentivi economici per un comportamento responsabile sotto il profilo ambientale;"

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R1017&from=IT>)

Emendamento 134

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera a – punto ii

PE599.782v01-00

70/116

AM\1117636IT.docx

Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 7 – paragrafo 8 – lettera l

Testo della Commissione

Emendamento

- ii) *è aggiunta la seguente lettera l):* *soppresso*
l) *agricoltura, pesca e acquacoltura.*

Or. en

Emendamento 135
Dominique Riquet, Pavel Telička

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera a – punto ii bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 7 – paragrafo 8 – lettera I bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

ii bis) è aggiunta la seguente lettera:
"l bis) la difesa."

Or. fr

Emendamento 136
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera d
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 7 – paragrafo 12 – comma 2 – seconda frase

Testo della Commissione

Emendamento

Le decisioni che autorizzano l'impiego della garanzia dell'Unione sono pubbliche e accessibili e indicano la motivazione su cui si fondano, soffermandosi in particolare sul rispetto del criterio dell'addizionalità. Non sono pubblicate informazioni sensibili sotto il profilo commerciale. Il comitato per gli investimenti decide con l'ausilio

Le decisioni che autorizzano l'impiego della garanzia dell'Unione sono pubbliche e accessibili *mediante verbali dettagliati* e indicano la motivazione su cui si fondano, soffermandosi in particolare sul rispetto del criterio dell'addizionalità. *Il quadro di valutazione funge da strumento di definizione delle priorità per ciascun*

della documentazione trasmessa dalla BEI.

progetto del FEIS ed è a disposizione del pubblico dopo la valutazione dei progetti in cui si chiede il ricorso alla garanzia dell'UE. Non sono pubblicate informazioni sensibili sotto il profilo commerciale. Il comitato per gli investimenti decide con l'ausilio della documentazione trasmessa dalla BEI.

Or. en

Emendamento 137
Xabier Benito Ziluaga

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera d
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 7 – paragrafo 12 – comma 2 – seconda frase

Testo della Commissione

Le decisioni che autorizzano l'impiego della garanzia dell'Unione sono pubbliche e accessibili e indicano la motivazione su cui si fondano, soffermandosi in particolare sul rispetto del criterio dell'addizionalità. ***Non sono pubblicate informazioni sensibili sotto il profilo commerciale.*** Il comitato per gli investimenti decide con l'ausilio della documentazione trasmessa dalla BEI.

Emendamento

Le decisioni che autorizzano l'impiego della garanzia dell'Unione sono pubbliche e accessibili e indicano la motivazione su cui si fondano, soffermandosi in particolare sul rispetto del criterio dell'addizionalità. Il comitato per gli investimenti decide con l'ausilio della documentazione trasmessa dalla BEI.

Or. en

Emendamento 138
Xabier Benito Ziluaga

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 – lettera -a (nuova)
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – punto i

Testo in vigore

Emendamento

(-a) al paragrafo 2, lettera b), il punto i) è sostituito dal seguente:

i) l'espansione dell'utilizzo o della fornitura di energie rinnovabili;

i) l'espansione dell'utilizzo o della fornitura di energie rinnovabili, ***evitando qualsiasi finanziamento a infrastrutture a combustibili fossili come i gasdotti***;

Or. en

Emendamento 139
Xabier Benito Ziluaga

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 – lettera -a bis (nuova)

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c – parte introduttiva

Testo in vigore

c) sviluppo delle infrastrutture di trasporto e di attrezzature e tecnologie innovative per i trasporti, in particolare mediante:

Emendamento

(-a bis) al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) sviluppo delle infrastrutture di trasporto e di attrezzature e tecnologie innovative per i trasporti, ***evitando qualsiasi finanziamento a infrastrutture a utilizzo intensivo dei combustibili fossili come autostrade e aeroporti***, in particolare mediante:

Or. en

Emendamento 140

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 – lettera -a (nuova)

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera f – parte introduttiva

Testo in vigore

"f) ambiente ed efficienza delle risorse, in particolare mediante:"

Emendamento

(-a) al paragrafo 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) ***mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi***,

ambiente ed efficienza delle risorse, in particolare mediante:"

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R1017&from=IT>)

Emendamento 141

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 – lettera a

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h) agricoltura, pesca e acquacoltura;

soppresso

Or. en

Emendamento 142

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 – lettera a

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

i) per le regioni meno sviluppate e le regioni in transizione elencate, rispettivamente, nell'allegato I e nell'allegato II della decisione di esecuzione 2014/99/UE della Commissione⁵, gli altri settori dell'industria e dei servizi ammissibili al sostegno della BEI.

soppresso

⁵ *Decisione di esecuzione 2014/99/UE della Commissione, del 18 febbraio 2014,*

che definisce l'elenco delle regioni ammesse a beneficiare del finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nonché degli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2014-2020 (GU L 50 del 20.2.2014, pag. 22).

Or. en

Motivazione

Il FEIS dovrebbe essere rivolto in particolare alle regioni meno sviluppate e alle regioni in transizione, pur rispettando pienamente le priorità dei fondi strutturali e l'attuale ambito di applicazione del FEIS.

Emendamento 143

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 – lettera a bis (nuova)

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) al paragrafo 2 è aggiunta la lettera seguente:

i bis) quando il FEIS si combina con altri fondi come Orizzonte 2020, MCE o i Fondi strutturali e d'investimento europei, i criteri di addizionalità devono essere applicati, la tranche di rischio più elevata è coperta dal FEIS e i criteri di ammissibilità del progetto dei Fondi strutturali e d'investimento europei si applicano all'intero progetto;

Or. en

Emendamento 144

Dominique Riquet, Pavel Telička

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 – lettera a bis (nuova)

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) al paragrafo 2 è aggiunta la seguente lettera:

"i bis) il sostegno alle iniziative dell'UE nel settore della difesa, in particolare tramite:

- i) la ricerca e lo sviluppo a livello dell'UE;*
- ii) lo sviluppo della capacità di difesa dell'Unione;*
- iii) le PMI e le imprese a media capitalizzazione nel settore della difesa.*

Or. fr

Emendamento 145

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 – lettera a ter (nuova)

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera i ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a ter) al paragrafo 2 è aggiunta la lettera seguente:

i ter) il FEIS non può essere impiegato per spese relative alla difesa o di carattere militare e gli attuali criteri di prestito della BEI devono continuare a essere applicati al riguardo per fini esclusivamente civili.

Or. en

Emendamento 146
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 – lettera b

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1 bis

Testo della Commissione

Emendamento

(b) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

soppresso

"La BEI si pone come obiettivo di assicurare che almeno il 40% dei finanziamenti del FEIS nel quadro dello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione sostenga progetti con componenti che contribuiscono all'azione per il clima, in linea con gli impegni della COP21. Il comitato direttivo emana orientamenti precisi a tal fine."

Or. en

Emendamento 147
Kathleen Van Brempt, Eva Kaili

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 – lettera b

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1 bis

Testo della Commissione

Emendamento

La BEI si pone come obiettivo di assicurare che almeno il 40% dei finanziamenti del FEIS nel quadro dello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione sostenga progetti con componenti che contribuiscono all'azione per il clima, in linea con gli impegni della COP21. Il comitato direttivo emana orientamenti precisi a tal fine.

La BEI, il comitato direttivo e il comitato per gli investimenti garantiscono che ogni progetto sostenuto sia in linea con i criteri fissati nel regolamento, contribuendo al conseguimento degli obiettivi climatici e promuovendo la transizione sostenibile dell'UE; almeno il 40 % dei finanziamenti del FEIS nel quadro dello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione è stanziato per progetti che attuano direttamente gli impegni della COP21. Si fissano criteri chiari per individuare e verificare tali progetti e il comitato

direttivo emana orientamenti precisi a tal fine.

Or. en

Emendamento 148

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 – lettera b

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1 bis

Testo della Commissione

La BEI si pone come obiettivo di assicurare che almeno **il 40%** dei finanziamenti del FEIS nel quadro dello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione sostenga progetti con componenti che contribuiscono all'azione per il clima, in linea con gli impegni della COP21. Il comitato direttivo emana orientamenti precisi a tal fine.

Emendamento

La BEI si pone come obiettivo di assicurare che almeno **l'80 %** dei finanziamenti del FEIS nel quadro dello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione sostenga progetti con componenti che contribuiscono all'azione per il clima, **tra cui almeno il 35 % dei finanziamenti del FEIS a sostegno di progetti dedicati all'efficienza energetica, e che sono** in linea con gli impegni della COP21 **e della strategia UE 2050 di ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell'80-95 %**. Il comitato direttivo emana orientamenti precisi a tal fine.

Or. en

Emendamento 149

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta di regolamento

Articolo – punto 5 – lettera b

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1 bis

Testo della Commissione

La BEI si pone come obiettivo di assicurare che almeno **il 40%** dei finanziamenti del FEIS nel quadro dello

Emendamento

La BEI si pone come obiettivo di assicurare che almeno **il 50 %** dei finanziamenti del FEIS nel quadro dello

sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione sostenga progetti con componenti che contribuiscono all'azione per il clima, in linea con gli impegni della COP21. Il comitato direttivo emana orientamenti precisi a tal fine.

sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione sostenga progetti con componenti che contribuiscono all'azione per il clima, in linea con gli impegni della COP21, **con un impegno di almeno il 25 % del sostegno del FEIS al finanziamento di progetti di efficienza energetica**. Il comitato direttivo emana orientamenti precisi a tal fine.

Or. it

Emendamento 150

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 – lettera b

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1 bis

Testo della Commissione

La BEI *si pone come obiettivo di assicurare* che almeno il **40 %** dei finanziamenti del FEIS nel quadro dello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione sostenga progetti **con componenti** che contribuiscono all'azione per il clima, in linea con gli impegni della COP21. Il comitato direttivo emana orientamenti precisi a tal fine.

Emendamento

La BEI *assicura* che almeno il **60 %** dei finanziamenti del FEIS nel quadro dello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione sostenga progetti che contribuiscono all'azione per il clima, in linea con gli impegni della COP21, **compresa una quota minima del 30 % di finanziamenti del FEIS destinata a progetti nei settori di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), punto ii)**. Il comitato direttivo emana orientamenti precisi a tal fine.

Or. en

Motivazione

Il testo COM(2016) 500 ha rilevato che "oltre il 50 % degli investimenti [del FEIS] approvati finora riguarda aspetti pertinenti al clima" (pagina 6, paragrafo 4.). Al fine di allineare i finanziamenti del FEIS agli impegni dell'UE nell'ambito dell'accordo di Parigi, è opportuno intensificare gli sforzi per impiegare tale strumento finanziario nel miglior modo possibile.

Emendamento 151

Maria Spyraiki, Pascal Arimont, Cristian-Silviu Buşoi

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 – lettera b

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1 bis

Testo della Commissione

La BEI si pone come obiettivo di assicurare che almeno il 40% dei finanziamenti del FEIS nel quadro dello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione **sostenga progetti con componenti che contribuiscono** all'azione per il clima, in linea con gli impegni della COP21. Il **comitato direttivo emana orientamenti precisi a tal fine.**

Emendamento

Pur riconoscendo il carattere dipendente dalla domanda del FEIS, la BEI si pone come obiettivo di assicurare che almeno il 40 % dei finanziamenti del FEIS ***negli obiettivi combinati*** nel quadro dello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione ***contribuisca*** all'azione per il clima in linea con gli impegni della COP21. Il ***finanziamento del FEIS a favore delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione non è incluso nel calcolo.***

Or. en

Emendamento 152

Edward Czesak

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 – lettera b

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1 bis

Testo della Commissione

La BEI si pone come obiettivo di assicurare che almeno il 40% dei finanziamenti del FEIS nel quadro dello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione **sostenga progetti con componenti che contribuiscono** all'azione per il clima, in linea con gli impegni della COP21. Il **comitato direttivo emana orientamenti precisi a tal fine.**

Emendamento

Pur riconoscendo il carattere dipendente dalla domanda del FEIS, la BEI si pone come obiettivo di assicurare che almeno il 40 % dei finanziamenti del FEIS ***negli obiettivi combinati*** nel quadro dello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione ***contribuisca*** all'azione per il clima in linea con gli impegni della COP21. Il ***finanziamento del FEIS a favore delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione non è incluso in tale calcolo.***

Motivazione

The proposed target of climate-friendly financing under EFSI should be read as one of several measures under the Investment Plan's three pillars aiming to contribute to EU climate action. The EIB is one of the largest providers of climate finance worldwide, with an objective to commit at least 25% of its lending portfolio to climate mitigation and/or adaptation activities supporting low-carbon and climate-resilient growth. The EIB incorporates climate considerations in all operations it finances including in the projects representing the remaining 75% of its lending. A binding climate action target or any other sectoral target will be detrimental to the other policy objectives (SMEs, RDI) or even to the aim of enhancing geographical balance. In addition, EFSI largely contributes to reaching climate action objectives – figures change every month.

Emendamento 153**Claude Turmes**

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento**Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera b bis (nuova)**

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1 ter (nuovo)

*Testo della Commissione**Emendamento*

(b bis) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

Tutti i progetti del FEIS rispettano i piani nazionali per l'energia e il clima nel conseguire gli obiettivi per il 2030 e dovrebbero essere simultaneamente a prova di clima in linea con gli impegni della COP21 e l'obiettivo della strategia UE 2050 di ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell'80-95 %. Il comitato direttivo sviluppa strumenti di valutazione adeguati ed emana orientamenti precisi a tal fine.

Or. en

Emendamento 154**Kathleen Van Brempt, Eva Kaili**

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 – lettera b bis (nuova)

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

Almeno il 20 % dei finanziamenti del FEIS è stanziato per sostenere progetti dedicati all'efficienza energetica e dare priorità a progetti innovativi su piccola scala nel settore edile, prestando particolare attenzione a progetti che eliminano le disuguaglianze sociali e combattono la povertà energetica.

Or. en

Emendamento 155

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 – lettera b ter (nuova)

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(b ter) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

I finanziamenti del FEIS a sostegno di progetti che contribuiscono all'azione per il clima non sono inseriti nell'obiettivo dell'azione per il clima della BEI stabilito per il suo portafoglio standard di progetti.

Or. en

Emendamento 156

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 – lettera c
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

(c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

soppresso

"3. Il periodo di investimento durante il quale può essere concessa la garanzia dell'Unione a sostegno di operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento termina:

a) il 31 dicembre 2020, per le operazioni della BEI in relazione alle quali entro il 31 dicembre 2022 sia stato sottoscritto un contratto tra la BEI e il beneficiario o l'intermediario finanziario;

b) il 31 dicembre 2020 per le operazioni della BEI in relazione alle quali entro il 31 dicembre 2022 sia stato sottoscritto un contratto tra il FEI e l'intermediario finanziario.";

Or. it

Emendamento 157
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 – lettera d
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

(d) il paragrafo 4 è soppresso;

soppresso

Or. it

Motivazione

Tale soppressione è necessaria per evitare ulteriori proroghe del FEIS.

Emendamento 158

Dominique Riquet, Pavel Telička, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 – lettera d bis (nuova)

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 9 – paragrafo 7 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) al paragrafo 7 è aggiunto il seguente comma:

Rileva che le norme vigenti in materia di flessibilità e attuazione del patto di stabilità e crescita^{1 bis} limitano la capacità degli Stati membri, nell'ambito del braccio preventivo e, in particolare, di quello correttivo del patto, di cofinanziare progetti cui partecipa anche il FEIS. Invita a un dibattito interistituzionale generale sull'opportunità o meno di modificare il trattamento riservato a tali contributi nazionali indiretti nell'applicazione del patto da parte della Commissione.

^{1 bis} COM(2015) 12 final.

Or. fr

Emendamento 159

Rosa D'Amato, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) prestiti della BEI, garanzie, controgaranzie, *strumenti del mercato dei capitali e qualsiasi altra forma di finanziamento o di strumento di supporto del credito, debito subordinato compreso, partecipazioni azionarie o quasi-azionarie, compreso a favore di banche o istituti nazionali di promozione, fondi o piattaforme di investimento;*

Emendamento

a) prestiti della BEI, garanzie, controgaranzie;

Or. it

Emendamento 160

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) prestiti della BEI, garanzie, controgaranzie, *strumenti del mercato dei capitali* e qualsiasi altra forma di *finanziamento o di strumento di supporto del credito, debito subordinato compreso, partecipazioni azionarie o quasi-azionarie*, compreso a favore di banche o istituti nazionali di promozione, fondi o piattaforme di investimento;

Emendamento

a) prestiti della BEI, garanzie, controgaranzie e qualsiasi altra forma di strumento di *finanziamento*, compreso a favore di banche o istituti nazionali di promozione, fondi o piattaforme di investimento;

Or. en

Emendamento 161

Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

(6 bis) all'articolo 10, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera:

c bis) informazioni particolareggiate sui pagamenti delle imposte derivanti dalle operazioni di investimento e prestito nel quadro del FEIS;

Or. en

Emendamento 162

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 11

(7) l'articolo 11 è così modificato:

soppresso

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La garanzia dell'Unione non può in alcun momento essere superiore a 26 000 000 000 EUR, di cui una parte può essere assegnata, da parte della BEI, al finanziamento o a garanzie destinati al FEI ai sensi del paragrafo 3. L'importo complessivo dei pagamenti netti effettuati dal bilancio generale dell'Unione nell'ambito della garanzia dell'Unione non supera 26 000 000 000 EUR e non supera 16 000 000 000 EUR anteriormente al 6 luglio 2018.";

(b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. "Laddove la BEI fornisca finanziamenti o garanzie al FEI per l'esecuzione di operazioni di finanziamento e di investimento della BEI, la garanzia dell'Unione copre integralmente tali finanziamenti o

garanzie a condizione che la BEI eroghi finanziamenti o garanzie per un importo di almeno 4 000 000 000 senza copertura della garanzia dell'Unione, entro un limite iniziale di 6 500 000 000 EUR. Fatto salvo il paragrafo 1, detto limite può, se del caso, essere adeguato dal comitato direttivo.";

(c) al paragrafo 6, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) per gli strumenti di debito di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), il capitale e tutti gli interessi e gli importi dovuti alla BEI conformemente ai termini delle operazioni di finanziamento ma non pervenuti fino al momento dell'inadempimento; le perdite causate dalle fluttuazioni delle monete diverse dall'euro su mercati che offrono limitate possibilità di copertura a lungo termine; per il debito subordinato sono considerati eventi di inadempimento la dilazione, la riduzione o l'uscita obbligata;

b) per gli investimenti azionari o quasi azionari di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), gli importi investiti e i relativi costi di finanziamento associati e le perdite causate dalle fluttuazioni delle monete diverse dall'euro;"

Or. it

Motivazione

Tale soppressione è necessaria al fine di mantenere la situazione allo stato attuale.

Emendamento 163

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 12

(8) *l'articolo 12 è così modificato:* **soppresso**

(a) *il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:*

"5. Le risorse che alimentano il fondo di garanzia previste al paragrafo 2 sono impiegate per il raggiungimento di un livello atto a rispecchiare gli obblighi totali di garanzia dell'Unione ("importo-obiettivo"). L'importo-obiettivo è fissato al 35% degli obblighi totali di garanzia dell'Unione.";

(b) *il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:*

"7. A partire dal 1° luglio 2018, qualora le attivazioni della garanzia dell'UE facciano scendere il livello del Fondo di garanzia al di sotto del 50% dell'importo obiettivo, o se, sulla base di una valutazione del rischio della Commissione, potrebbe scendere al di sotto di tale livello, la Commissione presenta una relazione sulle eventuali misure eccezionali necessarie.";

(c) *i paragrafi 8, 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:*

"8. A seguito di un'attivazione della garanzia dell'Unione, le risorse di alimentazione del fondo di garanzia di cui al paragrafo 2, lettere b) e d), che vanno oltre l'importo-obiettivo sono impiegate entro i termini del periodo di investimento di cui all'articolo 9 per riportare la garanzia dell'Unione all'intero ammontare.

9. Le risorse di alimentazione del fondo di garanzia di cui al paragrafo 2, lettera c), sono impiegate per riportare la garanzia dell'Unione all'intero ammontare.

10. Qualora la garanzia dell'Unione sia integralmente riportata all'ammontare di 26 000 000 000 EUR, eventuali importi

nel fondo di garanzia che superano l'importo-obiettivo sono versati nel bilancio generale dell'Unione come entrata interna con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per qualsiasi linea di bilancio che possa essere stata utilizzata come fonte di riassegnazione al fondo di garanzia.";

Or. it

Emendamento 164

Clare Moody

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 13 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) all'articolo 13, è aggiunto il comma seguente:

La Commissione presenta una proposta di piano di rimborso per i finanziamenti del FEIS derivanti dal regolamento (UE) n. 1291/2013 e dal regolamento (UE) n. 1316/2013, da restituire nei rispettivi programmi futuri nell'ambito del successivo quadro finanziario pluriennale.

Or. en

Emendamento 165

Edward Czesak

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera a – punto i

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 – seconda frase

Testo della Commissione

Tale sostegno include una funzione di supporto mirato riguardo all'uso dell'assistenza tecnica per la strutturazione dei progetti, all'utilizzo di strumenti finanziari innovativi e al ricorso a partenariati pubblico-privato, tenendo conto delle specificità ed esigenze degli Stati membri che presentano mercati finanziari meno sviluppati.

Emendamento

Tale sostegno include una funzione di supporto mirato riguardo all'uso dell'assistenza tecnica per la strutturazione dei progetti, all'utilizzo di strumenti finanziari innovativi, ***allo sviluppo*** e al ricorso a partenariati pubblico-privato, tenendo conto delle specificità ed esigenze degli Stati membri che presentano mercati finanziari ***e di capitali*** meno sviluppati ***o indeboliti dalla recente crisi finanziaria***.

Or. en

Motivazione

The significant increase in priorities for the Hub may lead to a lack of focus and to a dispersion of available resources. It is important that the Hub remain a needs-driven instrument, which provides support to the countries/ promoters that have the greatest needs. This comment applies equally to the changes proposed below. The mention of fintech and bonds is superfluous, since relevant options will be considered and are not excluded. EIAH can provide support on best practice in the use of PPPs and guidance on their development, thus assisting in building local capacity. Ownership must, however, remain with procuring authorities. Tackling of investment gaps is already implied in the goals of the IPE. We would suggest to move the related wording on R&I to Amendment 27.

Emendamento 166

Xabier Benito Ziluaga

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera a – punto i

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 – seconda frase

Testo della Commissione

Tale sostegno include una funzione di supporto mirato riguardo all'uso dell'assistenza tecnica per la strutturazione dei progetti, ***all'utilizzo di strumenti finanziari innovativi e al ricorso a partenariati pubblico-privato***, tenendo conto delle specificità ed esigenze degli Stati membri che ***presentano mercati***

Emendamento

Tale sostegno include una funzione di supporto mirato riguardo all'uso dell'assistenza tecnica per la strutturazione dei progetti, tenendo conto delle specificità ed esigenze degli Stati membri che ***dispongono di minore assistenza tecnica***.

finanziari meno sviluppati.

Or. en

Emendamento 167

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera a – punto i

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 – seconda frase

Testo della Commissione

Tale sostegno include una funzione di supporto mirato riguardo all'uso dell'assistenza tecnica per la strutturazione dei progetti, all'utilizzo di strumenti finanziari innovativi e al ricorso a partenariati pubblico-privato, tenendo conto delle specificità ed esigenze degli Stati membri che presentano mercati finanziari meno sviluppati.

Emendamento

Tale sostegno include una funzione di supporto mirato riguardo all'uso dell'assistenza tecnica per la strutturazione dei progetti, all'utilizzo di strumenti finanziari innovativi e al ricorso a partenariati pubblico-privato ***che garantiscano la proprietà pubblica***, tenendo conto delle specificità ed esigenze degli Stati membri che presentano mercati finanziari meno sviluppati.

Or. it

Emendamento 168

Edward Czesak

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera a – punto ii

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 14 - paragrafo 1 - comma 2

Testo della Commissione

Sostiene inoltre la predisposizione di progetti riguardanti l'azione per il clima e i progetti di economia circolare o loro componenti, in particolare nel contesto della COP21, la predisposizione dei progetti ***nel settore*** digitale e la predisposizione dei progetti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, quinto comma.

Emendamento

Sostiene inoltre la predisposizione di progetti riguardanti l'azione per il clima e i progetti di economia circolare o loro componenti, in particolare nel contesto della COP21, la predisposizione dei progetti ***nell'ambito della ricerca e dell'innovazione, come nei settori*** digitale e ***delle telecomunicazioni***, e la

predisposizione dei progetti di cui
all'articolo 5, paragrafo 1, quinto comma.

Or. en

Motivazione

"Ambizioso" è un termine indefinito e la sua interpretazione rischia di escludere alcuni progetti. Si suggerisce di sopprimerlo e di inserire un riferimento alla ricerca e all'innovazione dall'emendamento 26.

Emendamento 169

Anne Sander

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera a – punto ii

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Sostiene inoltre la predisposizione di progetti riguardanti l'azione per il clima e i progetti di economia circolare o loro componenti, in particolare nel contesto della COP21, la predisposizione dei progetti nel settore digitale e la predisposizione dei progetti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, quinto comma.

Emendamento

Sostiene inoltre la predisposizione di progetti riguardanti l'azione per il clima e i progetti di economia circolare o loro componenti, in particolare nel contesto della COP21, la predisposizione dei progetti ***transfrontalieri e dei progetti*** nel settore digitale e la predisposizione dei progetti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, quinto comma

Or. fr

Emendamento 170

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera a – punto ii

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 14 - paragrafo 1 - comma 2

Testo della Commissione

Sostiene inoltre la predisposizione di

Emendamento

Sostiene inoltre la predisposizione di

progetti riguardanti l'azione per il clima e i progetti di economia circolare o loro componenti, *in particolare nel contesto della COP21*, la predisposizione dei progetti nel settore digitale e la predisposizione dei progetti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, quinto comma.

progetti riguardanti l'azione per il clima e i progetti di economia circolare o loro componenti, la predisposizione dei progetti nel settore digitale e la predisposizione dei progetti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, quinto comma.

Or. en

Emendamento 171

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera b – punto i

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) lo sfruttamento delle conoscenze locali per agevolare il sostegno del FEIS in tutta l'Unione e ove possibile concorrere al conseguimento *dell'obiettivo* di diversificazione settoriale e geografica del FEIS di cui all'allegato II, punto 8, sostenendo la BEI nella generazione di operazioni;

Emendamento

c) lo sfruttamento delle conoscenze locali per agevolare il sostegno del FEIS in tutta l'Unione e ove possibile concorrere al conseguimento *degli obiettivi di coesione sociale ed economica*, di diversificazione settoriale e geografica del FEIS di cui all'allegato II, punto 8, sostenendo la BEI nella generazione di operazioni;

Or. it

Emendamento 172

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera b – punto i

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) lo sfruttamento delle conoscenze locali per agevolare il sostegno del FEIS in tutta l'Unione e ove possibile concorrere al

Emendamento

c) lo sfruttamento delle conoscenze locali per agevolare il sostegno del FEIS in tutta l'Unione e ove possibile concorrere al

conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del FEIS di cui all'allegato II, punto 8, sostenendo la BEI nella generazione di operazioni;

conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del FEIS di cui all'allegato II, punto 8, sostenendo la BEI nella generazione *e nell'aggregazione* di operazioni;

Or. en

Emendamento 173
Edward Czesak

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 – lettera b – punto i
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) lo sfruttamento delle conoscenze locali per agevolare il sostegno del FEIS in tutta l'Unione e ove possibile concorrere al conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del FEIS di cui all'allegato II, punto 8, sostenendo la BEI nella generazione di operazioni;

Emendamento

c) lo sfruttamento delle conoscenze locali *e regionali* per agevolare il sostegno del FEIS in tutta l'Unione e ove possibile concorrere al conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del FEIS di cui all'allegato II, punto 8, sostenendo la BEI nella generazione di operazioni;

Or. en

Motivazione

Il riferimento ai promotori di progetti probabilmente non è pertinente in questo punto in quanto il contesto implica la generazione di operazioni di finanziamento sostenute dal FEIS e non investimenti sottostanti. In ogni caso, i promotori dovrebbero continuare a essere responsabili dell'individuazione e della generazione di proposte di investimento, mentre il PEI può offrire sostegno e orientamento durante il loro sviluppo e la loro preparazione.

Emendamento 174
Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 – lettera b – punto i
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) lo sfruttamento delle conoscenze locali per agevolare il sostegno del FEIS in tutta l'Unione e ***ove possibile*** concorrere al conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del FEIS di cui all'allegato II, punto 8, sostenendo la BEI nella generazione di operazioni;

Emendamento

c) lo sfruttamento delle conoscenze locali per agevolare il sostegno del FEIS in tutta l'Unione e concorrere al conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del FEIS di cui all'allegato II, punto 8, sostenendo la BEI nella generazione di operazioni;

Or. en

Emendamento 175

Eva Kaili, Kathleen Van Brempt, Victor Negrescu

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera b – punto ii

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) la fornitura di sostegno proattivo per l'istituzione di piattaforme di investimento;

Emendamento

e) la fornitura di sostegno proattivo per l'istituzione di piattaforme di investimento. ***Lo strumento delle piattaforme di investimento è essenziale per gestire i fallimenti del mercato, in particolare nel finanziamento di progetti tematici o regionali multipli, nonché di progetti transfrontalieri. Riconosce che la creazione di piattaforme di investimento non rifletteva le reali esigenze di mercato nelle richieste al FEIS. Bisognerebbe prestare ulteriore attenzione nell'aumentare l'ambito di applicazione e l'impiego delle piattaforme di investimento per un'efficiente aggregazione dei progetti di dimensioni più ridotte.***

Or. en

Emendamento 176

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera b – punto ii

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) la fornitura di sostegno proattivo per l'istituzione di piattaforme di investimento;

Emendamento

e) la fornitura di sostegno proattivo per l'istituzione di piattaforme di investimento, ***segnatamente nel settore dell'efficienza energetica;***

Or. en

Emendamento 177

Edward Czesak

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera b – punto ii

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) la fornitura di sostegno proattivo per l'istituzione di piattaforme di investimento;

Emendamento

e) la fornitura di sostegno proattivo per l'istituzione di piattaforme di investimento ***dettate dalle esigenze;***

Or. en

Motivazione

La domanda non sempre riflette le reali esigenze. Non è chiaro cosa apporta l'aggiunta finale.

Emendamento 178

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera b – punto iii

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

f) la prestazione di consulenza sulla combinazione di altre fonti di finanziamento dell'Unione (quali i Fondi strutturali e d'investimento europei, Orizzonte 2020 e il meccanismo per collegare l'Europa) **con** il FEIS.

Emendamento

f) la prestazione di consulenza sulla combinazione di altre fonti di finanziamento dell'Unione (quali i Fondi strutturali e d'investimento europei, Orizzonte 2020 e il meccanismo per collegare l'Europa) **a condizione che** il FEIS ***copra la tranche di assunzione del rischio più elevata, nonché informi in merito ai rispettivi criteri di ammissibilità da rispettare per la selezione dei progetti di tali fondi e pertanto dal progetto nel complesso.***

Or. en

Emendamento 179

Edward Czesak

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera b – punto iii

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

f) la prestazione di consulenza sulla combinazione di altre fonti di finanziamento dell'Unione (quali i Fondi strutturali e d'investimento europei, Orizzonte 2020 e il meccanismo per collegare l'Europa) **con** il FEIS.

Emendamento

f) la prestazione di consulenza sulla combinazione di altre fonti di finanziamento dell'Unione (quali i Fondi strutturali e d'investimento europei, Orizzonte 2020, ***l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia e*** il meccanismo per collegare l'Europa) **con** il FEIS, ***agevolando, pertanto, la combinazione ottimale delle risorse pertinenti dell'Unione.***

Or. en

Motivazione

Per motivi di sintesi, la BEI suggerisce di abbreviare. Se la combinazione è "ottimale", dovrebbe di fatto mobilitare risorse esterne, se del caso, ed evitare l'effetto di spiazzamento.

Emendamento 180

Anne Sander

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera b – punto iii bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

iii bis) è aggiunta la seguente lettera:
f bis) la fornitura di consulenza e assistenza tecnica in relazione a progetti che coinvolgono due o più Stati membri e il sostegno per l'istituzione di società veicolo o altri veicoli finanziari per progetti intraregionali, pluriregionali, multinazionali o transfrontalieri, che eventualmente combinino altre fonti di finanziamento dell'Unione come i Fondi strutturali e d'investimento europei (compresi quelli rientranti nella cooperazione territoriale europea);

Or. fr

Emendamento 181

Xabier Benito Ziluaga, Neoklis Sylikiotis

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera c

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1 e per agevolare la prestazione di consulenza a livello locale, il PECCI si adopera al fine di avvalersi delle

5. Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1 e per agevolare la prestazione di consulenza a livello locale, il PECCI si adopera al fine di avvalersi delle

competenze della **BEI, della** Commissione, delle banche o degli istituti nazionali di promozione e delle autorità di gestione dei Fondi strutturali e di investimento europei.

competenze della Commissione, delle banche o degli istituti nazionali di promozione e delle autorità di gestione dei Fondi strutturali e di investimento europei **e di collaborare con loro.**

Or. en

Emendamento 182

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera d

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 14 – paragrafo 6 – seconda frase

Testo della Commissione

La cooperazione tra, da un lato, il PECE e, dall'altro, una banca o un istituto nazionale di promozione, un'istituzione internazionale di finanziamento o un istituto o un'autorità di gestione, comprese quelle che agiscono in qualità di consulente nazionale, aventi una competenza rilevante ai fini del PECE, può assumere la forma di un partenariato contrattuale.

Emendamento

Al riguardo, il PECE valuta la possibilità di istituire cluster regionali decentrati di assistenza tecnica per soddisfare al meglio le esigenze di un settore e/o una regione specifici. Tale valutazione viene effettuata con il coinvolgimento degli Stati membri e delle banche nazionali di promozione. Il PECE valuta in particolare la pertinenza dell'istituzione di un tale cluster regionale decentrato per sostenere progetti dedicati all'efficienza energetica nell'Europa sudorientale. La cooperazione tra, da un lato, il PECE e, dall'altro, una banca o un istituto nazionale di promozione, un'istituzione internazionale di finanziamento o un istituto o un'autorità di gestione, comprese quelle che agiscono in qualità di consulente nazionale, aventi una competenza rilevante ai fini del PECE, può assumere la forma di un partenariato contrattuale.

Or. en

Emendamento 183

Xabier Benito Ziluaga

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera d

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 14 – paragrafo 6 – seconda frase

Testo della Commissione

La cooperazione tra, da un lato, il PECE e, dall'altro, una banca o un istituto nazionale di promozione, un'istituzione internazionale di finanziamento o un istituto o un'autorità di gestione, comprese quelle che agiscono in qualità di consulente nazionale, aventi una competenza rilevante ai fini del PECE, può assumere la forma di un partenariato contrattuale.

Emendamento

La cooperazione tra, da un lato, il PECE e, dall'altro, una banca o un istituto nazionale di promozione, un'istituzione internazionale **pubblica** di finanziamento o un istituto o un'autorità di gestione, comprese quelle che agiscono in qualità di consulente nazionale, aventi una competenza rilevante ai fini del PECE, può assumere la forma di un partenariato contrattuale.

Or. en

Emendamento 184

Kathleen Van Brempt, Eva Kaili

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera d bis (nuova)

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 14 – paragrafo 7

Testo in vigore

"7. L'Unione contribuisce **fino a un massimo** di 20 000 000 EUR annui alla copertura dei costi delle operazioni del PECE fino al 31 dicembre 2020 **per** i servizi forniti dal PECE a norma del paragrafo 2 in aggiunta a quelli già disponibili nel quadro di altri programmi dell'Unione, a condizione che tali costi non siano coperti dall'importo residuo dei diritti di cui al paragrafo 4."

Emendamento

(d bis) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

7. L'Unione contribuisce **con l'importo necessario con un minimo** di 20 000 000 EUR annui alla copertura dei costi delle operazioni del PECE fino al 31 dicembre 2020 **affinché possa adempiere alle sue maggiori responsabilità e intensificare** i servizi forniti dal PECE a norma del paragrafo 2 in aggiunta a quelli già disponibili nel quadro di altri programmi dell'Unione, a condizione che tali costi non siano coperti dall'importo residuo dei diritti di cui al paragrafo 4."

Emendamento 185

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera d bis (nuova)

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 14 – paragrafo 7

Testo in vigore

"7. L'Unione contribuisce fino a un massimo di **20 000 000** EUR annui alla copertura dei costi delle operazioni del PECCI fino al 31 dicembre 2020 per i servizi forniti dal PECCI a norma del paragrafo 2 in aggiunta a quelli già disponibili nel quadro di altri programmi dell'Unione, a condizione che tali costi non siano coperti dall'importo residuo dei diritti di cui al paragrafo 4."

Emendamento

(d bis) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. L'Unione contribuisce fino a un massimo di **50 000 000** EUR annui alla copertura dei costi delle operazioni del PECCI fino al 31 dicembre 2020 per i servizi forniti dal PECCI a norma del paragrafo 2 in aggiunta a quelli già disponibili nel quadro di altri programmi dell'Unione, a condizione che tali costi non siano coperti dall'importo residuo dei diritti di cui al paragrafo 4."

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R1017&from=IT>)

Motivazione

Considerato l'ampliamento dei compiti del PECCI, a questi devono corrispondere le adeguate risorse finanziarie e umane.

Emendamento 186

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 16 – paragrafo 2

2. La BEI, se del caso in cooperazione con il FEI, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione **annuale** sulle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento. La relazione, che è resa pubblica, include:

a) una valutazione delle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI a livello di operazione, di settore, di paese e di regione, con esame della relativa conformità al presente regolamento, in particolare con il criterio di assicurare addizionalità, unitamente alla valutazione della ripartizione di tali operazioni tra gli obiettivi generali stabiliti all'articolo 9, paragrafo 2;

b) una valutazione, in termini aggregati, del valore aggiunto, della mobilitazione di risorse del settore privato, dei risultati stimati ed effettivi e delle realizzazioni e degli impatti ottenuti con le operazioni di finanziamento e di investimento della BEI, incluso l'impatto sulla creazione di posti di lavoro;

c) una valutazione della misura in cui le operazioni disciplinate dal presente regolamento contribuiscono al conseguimento degli obiettivi generali di cui all'articolo 9, paragrafo 2, inclusa una valutazione del livello degli investimenti FEIS nei settori della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, dei trasporti (tra cui RTE-T e mobilità urbana), delle telecomunicazioni, dell'infrastruttura energetica e dell'efficienza energetica;

d) una valutazione del rispetto delle condizioni per l'impiego della garanzia dell'Unione e degli indicatori fondamentali di rendimento di cui all'articolo 4,

(9 bis) l'articolo 16, paragrafo 2, è così modificato:

2. La BEI, se del caso in cooperazione con il FEI, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione **semestrale** sulle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento. La relazione, che è resa pubblica, include:

a) una valutazione delle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI a livello di operazione, di settore, di paese e di regione, con esame della relativa conformità al presente regolamento, in particolare con il criterio di assicurare addizionalità, unitamente alla valutazione della ripartizione di tali operazioni tra gli obiettivi generali stabiliti all'articolo 9, paragrafo 2;

b) una valutazione, in termini aggregati, del valore aggiunto, della mobilitazione di risorse del settore privato, dei risultati stimati ed effettivi e delle realizzazioni e degli impatti ottenuti con le operazioni di finanziamento e di investimento della BEI, incluso l'impatto sulla creazione di posti di lavoro, **diretti e indiretti**;

c) una valutazione della misura in cui le operazioni disciplinate dal presente regolamento contribuiscono al conseguimento degli obiettivi generali di cui all'articolo 9, paragrafo 2, inclusa una valutazione del livello degli investimenti FEIS nei settori della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, dei trasporti (tra cui RTE-T e mobilità urbana), delle telecomunicazioni, dell'infrastruttura energetica e dell'efficienza energetica;

d) una valutazione del rispetto delle condizioni per l'impiego della garanzia dell'Unione e degli indicatori fondamentali di rendimento di cui all'articolo 4,

paragrafo 2, lettera f), punto iv);

- e) una valutazione dell'effetto leva ottenuto mediante i progetti sostenuti dal FEIS;
- f) una descrizione dei progetti per i quali il sostegno dei fondi strutturali e di investimento europei si combina con il sostegno del FEIS, così come l'importo totale dei contributi provenienti da ciascuna fonte;
- g) l'importo finanziario trasferito ai beneficiari e una valutazione, in termini aggregati, delle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI;

h) una valutazione del valore aggiunto delle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI e del rischio aggregato associato a dette operazioni;

i) informazioni particolareggiate sulle attivazioni della garanzia dell'Unione, sulle perdite, sui rendimenti, sugli importi recuperati e su eventuali altri pagamenti ricevuti;

j) le relazioni finanziarie sulle operazioni finanziarie e di investimento realizzate dalla BEI disciplinate dal presente regolamento sottoposte a revisione contabile da parte di un revisore esterno indipendente.

paragrafo 2, lettera f), punto iv);

- e) una valutazione dell'effetto leva ottenuto mediante i progetti sostenuti dal FEIS;
- f) una descrizione dei progetti per i quali il sostegno dei fondi strutturali e di investimento europei si combina con il sostegno del FEIS, così come l'importo totale dei contributi provenienti da ciascuna fonte;
- g) l'importo finanziario trasferito **agli intermediari finanziari** e ai beneficiari **finali, i dati statistici disaggregati relativi a ogni progetto finanziato, incluse le operazioni di prestito realizzato in ambito FEIS attraverso intermediari finanziari** e una valutazione, in termini aggregati, delle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI;

g bis) le valutazioni indipendenti ex ante ed ex post per ogni progetto, con una spiegazione dettagliata degli indicatori e dei criteri di selezione e valutazione utilizzati;

h) una valutazione del valore aggiunto delle **singole** operazioni di finanziamento e di investimento della BEI e del rischio aggregato associato a dette operazioni;

i) informazioni particolareggiate sulle attivazioni della garanzia dell'Unione, sulle perdite, sui rendimenti, sugli importi recuperati e su eventuali altri pagamenti ricevuti;

j) le relazioni finanziarie sulle operazioni finanziarie e di investimento realizzate dalla BEI disciplinate dal presente regolamento sottoposte a revisione contabile da parte di un revisore esterno indipendente.

Or. it

Motivazione

Emendamento necessario per modificare alcuni dettagli del regolamento esistente (maggiore

trasparenza).

Emendamento 187

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 16 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) all'articolo 16 è aggiunto il seguente paragrafo:

6 bis. La Commissione presenta una relazione annuale contenente i dettagli di tutti i progetti per settore che hanno ricevuto il sostegno dell'UE mediante il FEIS, l'importo totale del contributo di ciascuna fonte, nonché i profili di rischio."

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R1017&from=IT>)

Emendamento 188

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 18

Testo della Commissione

Emendamento

(10) l'articolo 18 è così modificato:

soppresso

a) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Per il 30 giugno 2018 e per il 30 giugno 2020 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente una valutazione

indipendente dell'applicazione del presente regolamento.";

b) i paragrafi 7 e 8 sono soppressi;

Or. it

Emendamento 189

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 19 – comma 1

Testo in vigore

Conformemente alla politica di trasparenza e ai principi generali dell'Unione in materia di accesso ai documenti e alle informazioni, la BEI mette a disposizione del pubblico sul suo sito internet le informazioni relative a tutte le sue operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, incluse quelle relative al ruolo degli intermediari finanziari, e relative alle modalità con cui tali operazioni contribuiscono al conseguimento degli obiettivi generali stabiliti all'articolo 9, paragrafo 2.

Emendamento

(10 bis) all'articolo 19, il comma 1 è sostituito dal seguente:

Conformemente alla politica di trasparenza e ai principi generali dell'Unione in materia di accesso ai documenti e alle informazioni, la BEI mette a disposizione del pubblico sul suo sito internet le informazioni relative a tutte le sue operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, incluse quelle relative al ruolo degli intermediari finanziari, e relative alle modalità con cui tali operazioni contribuiscono al conseguimento degli obiettivi generali stabiliti all'articolo 9, paragrafo 2. ***I progetti selezionati per il potenziale ricorso alla garanzia del FEIS dovrebbero essere segnalati come tali sul sito internet della BEI prima della decisione del comitato per gli investimenti, in modo da garantire la reale trasparenza del portafoglio del FEIS.***

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R1017&from=IT>)

Emendamento 190

Edward Czesak

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 19 – comma 1 bis

Testo della Commissione

La BEI e il FEI informano, o obbligano gli intermediari finanziari a informare, i beneficiari finali, **PMI comprese**, dell'esistenza del sostegno del FEIS.

Emendamento

La BEI e il FEI informano, o obbligano gli intermediari finanziari a informare i beneficiari finali dell'esistenza del sostegno del FEIS **e a rendere tale informazione visibile in una posizione prominente dell'accordo di finanziamento, soprattutto nel caso delle PMI, su tutti i contratti che prevedono il sostegno del FEIS, aumentando, in tal modo, la consapevolezza del pubblico e allargando la visibilità.**

Or. en

Motivazione

Non esiste alcun logo del FEIS. Le operazioni sono operazioni della BEI e in quanto tali l'identità visiva del FEIS è rappresentata dai loghi combinati di BEI/FEI e della CE.

Emendamento 191

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 19 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) all'articolo 19 è aggiunto il comma seguente:

Nelle operazioni di finanziamento e di investimento la BEI applica i principi e le norme stabiliti dal diritto unionale in materia di prevenzione dell'uso del

sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, compreso l'obbligo di adottare misure ragionevoli per identificare, ove applicabile, i proprietari effettivi. Nelle operazioni di finanziamento e d'investimento, condotte nel quadro del FEIS e attraverso le piattaforme di investimento e banche di promozione nazionali, la BEI fornisce finanziamenti diretti o tramite intermediari, subordinandone la concessione alla divulgazione di dati fiscali paese per paese conformemente alle disposizioni della quarta direttiva CRD per gli istituti di credito, nonché alla divulgazione di informazioni sui proprietari effettivi in linea con la direttiva UE sul riciclaggio di denaro.

Or. en

Emendamento 192
Edward Czesak

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione

Ove necessario la Commissione fornisce orientamenti dettagliati.

Emendamento

Ove necessario la Commissione fornisce orientamenti dettagliati. ***Inoltre, la Commissione formula i criteri e le definizioni standard per garantire la trasparenza sulle questioni relative alla governance fiscale.***

Or. en

Motivazione

The Commission shall provide detailed guidance, where needed, which shall be based on clear and objective criteria and be publically available. Any exclusion or limitation in EIB's financing capacity under EFSI needs to be based on: objective and published criteria,

dialogue with countries selected for screening and EU Council decision on which countries to list and which counter-measures to take. Any such list, once adopted, will be directly applied under EIB's NCJ Policy. At European level, this approach was endorsed by the Council's conclusions on external strategy in May 2016, which mandate the Code of Conduct (CoC) Group to provide an EU list of non-cooperative jurisdictions by the end of 2017, which will be decided by the EU Council, based on objective criteria such as lists published by the OECD and FATF and only after providing an appropriate time to jurisdictions concerned for updating their legal framework and procedures. It is essential that any such requirements are implemented in accordance with the EIB's applicable policies, and are workable, clear and unambiguous, as defined by EU legislation and at an appropriate level of authority of the Commission. They also need to be coherent with those applicable to other mandates under the Financial Regulation. Please refer to last ECOFIN (of 21 February 2017) conclusions on the progress of the process: <http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/ecofin/2017/02/21/> The EIB does not take part in development of the EU list.

Emendamento 193

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) all'articolo 22, paragrafo 2, dopo il secondo comma si aggiunge il seguente:

La BEI risolve il rapporto con intermediari finanziari con trascorsi negativi in termini di trasparenza, evasione fiscale e pratiche di programmazione fiscale aggressiva o che utilizzano altre pratiche fiscali lesive, come gli "accordi fiscali preventivi" e prezzi di trasferimento abusivi.

Or. en

Emendamento 194

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 13

PE599.782v01-00

108/116

AM\1117636IT.docx

Testo della Commissione

Emendamento

(13) *all'articolo 23, paragrafo 2, primo comma, la prima e la seconda frase sono sostituite dalle seguenti:*

soppresso

"Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafi 13 e 14, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 4 luglio 2015. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni.";

Or. it

Emendamento 195

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 13

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1 – prima e seconda frase

Testo della Commissione

Emendamento

Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafi 13 e 14, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 4 luglio 2015. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni.

Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafi 13 e 14, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 4 luglio 2015. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. ***La Commissione propone una revisione del regolamento delegato n. 2015/1558 entro un mese dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il quadro di indicatori viene utilizzato dal comitato per gli investimenti per garantire una valutazione indipendente e trasparente dell'uso potenziale ed effettivo della garanzia***

dell'Unione e per accordare priorità all'uso di garanzie dell'UE per le operazioni che mostrano punteggi più elevati e un maggiore valore aggiunto. Nella sua proposta, la Commissione attribuisce maggiore importanza all'occupazione e alla sostenibilità e i punteggi dei diversi pilastri sono aggregati in una valutazione unica.

Or. en

Emendamento 196

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 14

Regolamento (UE) 2015/1017

Allegato II

Testo della Commissione

Emendamento

(14) L'allegato II è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

soppresso

Or. it

Emendamento 197

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis

Proposta di regolamento

Articolo 2

Regolamento (UE) n. 1316/2013

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 2

soppresso

Il regolamento (UE) n. 1316/2013 è così modificato:

1) all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La dotazione finanziaria per l'attuazione dell'MCE per il periodo 2014-2020 ammonta a 29 992 259 000 EUR a prezzi correnti. Tale importo è ripartito come segue:

**a) settore dei trasporti:
23 895 582 000 EUR, di cui
11 305 500 000 EUR trasferiti dal Fondo di coesione e destinati a essere spesi in conformità alle disposizioni del presente regolamento esclusivamente negli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione;**

**b) settore delle telecomunicazioni:
1 091 602 000 EUR;**

**c) settore dell'energia:
5 005 075 000 EUR.**

Tali importi non pregiudicano l'applicazione del meccanismo di flessibilità previsto dal regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio(*).

(*) Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884)."

Or. en

**Emendamento 198
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano, David Borrelli**

**Proposta di regolamento
Articolo 2
Regolamento (UE) n. 1316/2013
Articolo 5 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 2

soppresso

Il regolamento (UE) n. 1316/2013 è così

modificato:

1) all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La dotazione finanziaria per l'attuazione dell'MCE per il periodo 2014-2020 ammonta a 29 992 259 000 EUR a prezzi correnti. Tale importo è ripartito come segue:

a) settore dei trasporti: 23 895 582 000 EUR, di cui 11 305 500 000 EUR trasferiti dal Fondo di coesione e destinati a essere spesi in conformità alle disposizioni del presente regolamento esclusivamente negli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione;

b) settore delle telecomunicazioni: 1 091 602 000 EUR;

c) settore dell'energia: 5 005 075 000 EUR.

Tali importi non pregiudicano l'applicazione del meccanismo di flessibilità previsto dal regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio().*

(Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884)."*

Or. it

Motivazione

Tale soppressione è necessaria al fine di mantenere la situazione allo stato attuale.

Emendamento 199

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta di regolamento

Allegato – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione

Il FEIS non finanzia le autostrade, salvo se necessario per sostenere gli investimenti privati *nei trasporti nei paesi beneficiari del Fondo di coesione o in progetti transfrontalieri di trasporto che interessano almeno uno di tali paesi.*

Emendamento

Il FEIS non finanzia le autostrade, salvo se necessario per sostenere gli investimenti privati *nella transizione verso la mobilità e il trasporto sostenibili. Deve essere eliminato ed evitato ogni sostegno del FEIS a progetti relativi alle fonti fossili.*

Or. it

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0597&from=IT>)

Emendamento 200

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Allegato – punto 1 – lettera a

Regolamento (UE) 2015/1017

Allegato II – sezione 2 – lettera b – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione

Il FEIS non *finanzia* le autostrade, *salvo se necessario per sostenere gli investimenti privati nei trasporti nei paesi beneficiari del Fondo di coesione o in progetti transfrontalieri di trasporto che interessano almeno uno di tali paesi.*

Emendamento

Il FEIS non *deve finanziare* le autostrade, *a eccezione delle tratte transfrontaliere ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) n. 1316/2013 tra i paesi beneficiari del Fondo di coesione.*

Or. en

(Regolamento (UE) n. 1316/2013, articolo 2, punto 2)

Motivazione

Si applicano i criteri di cui al regolamento (UE) n. 1316/2013 per il finanziamento delle autostrade al fine di garantire coerenza tra la politica di coesione dell'UE e il Fondo europeo per gli investimenti strategici.

Emendamento 201

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Allegato – punto 1 – lettera a bis (nuova)

Regolamento (UE) 2015/1017

Allegato II – sezione 2 – lettera b – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) alla lettera b), è aggiunto un terzo paragrafo:

Il FEIS non deve finanziare le infrastrutture aeroportuali, a meno che il sostegno non sia relativo alla protezione ambientale o alla mitigazione dell'impatto ambientale.

Or. en

Emendamento 202

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 1 – lettera a ter (nuova)

Regolamento (UE) 2015/1017

Allegato II – sezione 2 – lettera b – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

a ter) alla lettera b), è aggiunto un quarto paragrafo:

Il sostegno del FEIS non deve essere impiegato per infrastrutture a combustibili fossili o impianti di energia nucleare.

Or. en

Emendamento 203

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Allegato – punto 1 – lettera b

Regolamento (UE) 2015/1017

Allegato II – sezione 2 – lettera c – seconda frase

Testo della Commissione

In tale contesto, si prevede che la BEI fornirà finanziamenti a titolo del FEIS nell'ottica di conseguire **un obiettivo iniziale complessivo di almeno 500 000 000 000 EUR di** investimenti pubblici o privati, ivi compresi finanziamenti mobilitati tramite il FEI nell'ambito delle operazioni del FEIS relative agli strumenti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), tramite le banche o gli istituti nazionali di promozione, e di aumentare l'accesso agli investimenti per le entità che hanno più di 3 000 dipendenti.

Emendamento

In tale contesto, si prevede che la BEI fornirà finanziamenti a titolo del FEIS nell'ottica di conseguire **una realizzazione massima di progetti di qualità che contribuiscano al rispetto degli impegni della COP21 mediante** investimenti pubblici o privati, ivi compresi finanziamenti mobilitati tramite il FEI nell'ambito delle operazioni del FEIS relative agli strumenti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), tramite le banche o gli istituti nazionali di promozione, e di aumentare l'accesso agli investimenti per le entità che hanno più di 3 000 dipendenti.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo guida è la realizzazione di progetti di alta qualità per i cittadini in tutta l'UE rispetto a concentrarsi sul fattore leva più elevato possibile.

Emendamento 204

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Allegato – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2015/1017

Allegato II – sezione 3 – comma 1

Testo in vigore

"La garanzia dell'Unione è concessa per sostenere le operazioni che soddisfano il criterio di assicurare addizionalità, quale

Emendamento

(1 bis) nella sezione 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"La garanzia dell'Unione è concessa per sostenere le operazioni che soddisfano il criterio di assicurare addizionalità, quale

definito all'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento."

definito all'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento, **e genera benefici sociali e ambientali a lungo termine.**"

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R1017&from=IT>)

Emendamento 205

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Allegato – punto 3

Regolamento (UE) 2015/1017

Allegato II – sezione 5

Testo della Commissione

Esso è reso pubblico non appena è **sottoscritta** un'operazione coperta dalla garanzia dell'Unione, ad esclusione delle informazioni commerciali sensibili.

Emendamento

Esso è reso pubblico non appena è **stata valutata** un'operazione coperta dalla garanzia dell'Unione, ad esclusione delle informazioni commerciali sensibili.

Or. en